

COMUNE DI PIETRASANTA

(Provincia di Lucca)

Regolamento POLIZIA URBANA

(Testo vigente)

Deliberazione consiliare n. 8 del 27 aprile 1946

Modifiche successive:

Deliberazione CC n. 72 del 13 maggio 1950

Deliberazione CC n. 15 del 29 aprile 1953

Deliberazione CC n. 138 del 24 maggio 1974

TITOLO I

CAPO I SUOLO PUBBLICO

ART. 1

OCCUPAZIONE ED INGOMBRO DEL SUOLO PUBBLICO

1. E' proibito occupare in qualsiasi modo, anche provvisoriamente, senza permesso delle Autorità Comunali e salvo le particolari disposizioni del regolamento per la circolazione urbana, le piazze, le strade, ed altri luoghi pubblici, od anche semplicemente gravati da servitù a favore del pubblico.
2. L'autorizzazione è richiesta altresì per le occupazioni alte che senza posare sul suolo, pretendono in qualche modo su di esso, come tende, balconi, vetrine, insegne, etc..

Art. 2

LICENZE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA PUBBLICA

1. Ferme le disposizione contenute nel regolamento per la circolazione stradale, e negli altri regolamenti di Polizia locale, le licenze di occupazione temporanea di spazio o di area pubblica sono concesse, salvo per le aree di altri Enti, dall'Autorità Comunale, la quale potrà rilasciare il richiesto permesso a condizione:
 - a) che l'occupazione non abbia a ledere il diritto dei terzi;
 - b) che il richiedente abbia pagato le tasse stabilite per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e che abbia fatto alla Cassa Comunale deposito della somma, a garanzia degli obblighi assunti, che sarà volta per volta determinata dall'Autorità Comunale
2. La concessione si intenderà per ogni effetto precaria, sempre revocabile e sarà di pieno diritto revocata se l'occupazione non venga direttamente esercitata dal concessionario o ne venga anche solo cambiata la destinazione, senza avere ottenuto dall'Autorità comunale la licenza da richiedersi e rilasciarsi con le norme di cui al presente articolo.

ART. 3

PAGAMENTO DELLE TASSE DI OCCUPAZIONE

1. Le tasse di occupazione di suolo ed aree pubbliche, dovranno essere pagate anticipatamente a cura del concessionario senza attendere speciali inviti.
2. I contravventori saranno considerati occupanti abusivi e quindi soggiaceranno alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, ed al sequestro del materiale, che ha dato luogo alla contravvenzione, fermo le norme portate dall'art.172.

Art. 4

ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORO

1. E' proibito in qualsiasi modo modificare lo stato del suolo e le buche nelle strade, nelle piazze, per innalzamento di ponti e di fabbriche, di pali o di antenne e simili, per esecuzioni di lavori di fognature, collocamento di tubazioni, e simili possono farsi soltanto sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dal Sindaco nel relativo permesso.

Art. 5

SEDILI, MENSOLE, BANCHI, INFERRIATE, ETC. LUNGO LE STRADE E LE PIAZZE PUBBLICHE

1. Nel pianterreno e nel basamento delle case, edifici, e muri, lungo le strade o piazze pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio, non si possono stabilire sporgenze come sedili, mensole, banchi, inferriate, canali, bracci di ferro o di legno, chiodi, e simili senza autorizzazione del Sindaco.

Art. 6

USO DELLE TENDE

1. L'uso delle tende protese su spazio pubblico è disciplinato dal regolamento per la circolazione stradale.
2. Le tende devono essere tenute in buone condizioni di manutenzione. Nel caso che esse si presentino indecorose, l'Autorità comunale potrà imporre entro un congruo termine, di sostituirle con altre nuove.
3. E' vietato tenere le tende spiegate durante la notte, ed in tutti i casi in cui ciò non sia richiesto dall'uso cui la tenda è destinata.

Art. 7

ESPOSIZIONE DI MERCI ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

1. Le esposizioni di merci all'esterno dei negozi sono di regola vietate.
2. Saranno consentite, ferme in ogni caso le speciali disposizioni del regolamento di circolazione urbana ed igiene, soltanto quelle la cui decorosità, in rapporto alla località in cui dovranno essere attuate, sarà riconosciuta e ammessa dal Sindaco a suo giudizio insindacabile, previo parere della Commissione Edilizia.

ART. 8

VENDITA DI MERCI DALLE APERTURE DEI NEGOZI

1. E' vietato eseguire la vendita delle merci direttamente dai negozi sulla pubblica via. E' pure vietato emettere grida di richiamo per attirare pubblico nei negozi di vendita.

Art. 9

EREZIONE DI PALCHI E TRIBUNE SUL SUOLO PUBBLICO

1. Nessun palco o tribuna per le feste, spettacoli, cori, giochi, orchestre e rappresentazioni, può essere eretto sul suolo pubblico, senza licenza dell'Autorità Comunale.

Art. 10

COSTRUZIONI, SCAVI, STECCATI E SEGNALAZIONI DI PERICOLO

1. Coloro che ottenuto il permesso, fanno costruzioni, scavi e steccati, devono darvi opera, senza interruzione, curare che non vengano lasciati né materiali né detriti nei luoghi pubblici. E' fatto particolare divieto di estendere l'occupazione di suolo pubblico fuori degli steccati, mediante materiale da costruzione. Chiunque compia i suddetti lavori o faccia depositare su aree pubbliche o private sporse al pubblico transito, deve collocare, sia di giorno che di notte, ripari atti ad eliminare ogni pericolo di danno, nonché i segnali luminosi prescritti dalle norme per la tutela delle strade e dalla circolazione.

Art. 11
CANI

1. In qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico, i cani devono essere muniti di collare con il nome e l'indirizzo del proprietario, nonché di museruola e di paniere, fermo restando le altre disposizioni del regolamento di Igiene.
2. Nei giardini pubblici, piazze, vie e località dove esistono tappeti erbosi ed aiuole fiorite, i cani oltre ad essere muniti di museruola, devono essere tenuti a guinzaglio.
3. L'uso dei cani a scopo di traino è vietato, l'Autorità Comunale si riserva di lasciare permessi speciali per casi del tutto eccezionali, per i quali si intendono ferme le disposizioni contenute nella prima parte del presente articolo.
4. Il traino quando è consentito, dovrà farsi con carrelli e finimenti adatti.

CAPO II
NETTEZZA PUBBLICA

Art. 12
NETTEZZA DEI MARCIAPIEDI OBBLIGO DEI FRONTISTI

I proprietari, coloro che tengano e occupino località a pianterreno, anche se elevati dal suolo con qualche scalino, e tutti i concessionari di aree pubbliche, hanno l'obbligo di curare la nettezza del marciapiede fronteggiante o corrispondente tratto di suolo, sgombrare la neve, rompere o coprire con materie adatte i diaccioli per detti tratti e marciapiedi con divieto di gettare e spandere acqua quando possa congelare, mentre il Municipio provvede in modo generale a spazzare ed innaffiare il suolo pubblico.

I rifiuti non dovranno essersi sparsi nell'area pubblica ma raccolti in recipienti idonei.

Art. 13
NETTEZZA DEI CORTILI - PORTICI E SCALE

1. E' vietato lasciare nei cortili, negli anditi delle porte, pianerottoli delle scale, o in altri luoghi privati in vista del pubblico, spazzature, detriti, rottami e simili.
2. I detti luoghi dovranno mantenersi costantemente puliti.

3. I proprietari delle case dovranno provvedere, per mezzo dei portinai o in altro modo alla pulizia degli anditi, dei cortili, delle scale debbono mantenere in perfetto stato i canali e i doccioni delle acque piovane e di scolo.
4. I proprietari dovranno per ogni casa, dichiarare al Comune per cura di chi devono essere mantenuti in stato di nettezza, gli ingressi, le scale, i cortili, ecc..
5. In mancanza tutti i proprietari saranno tenuti responsabili delle contravvenzioni elevate.

Art. 13 bis

RECINZIONE AREE SCOPERTE

1. Le aree libere comprese nei centri abitati, entro quattro mesi dalla pubblicazione iniziale della presente deliberazione¹, dovranno essere recinte con rete metallica a maglia fitta, tesa su solidi paletti dell'altezza minima di m.1,80, distanti fra loro al massimo m.2 ed ancorati al suolo. Dette aree dovranno essere tenute sgombre da ogni deposito di materiale, di provviste o di altro, da immondizie e da qualsiasi rifiuto, in perfetto ordine e pulizia, libero da arbusti, rovi o altro, ben sistemate e, possibilmente seminate a prato in modo da creare, sia pure provvisoriamente, piccole zone di verde.

Art. 14

LATRINE ED ORINATOI

1. E' vietato danneggiare ed insudiciare, in qualsivoglia guisa, i luoghi e le cose pubbliche e private.
2. Perciò è anche vietato di soddisfare ai bisogni naturali fuori dei siti all'uopo destinati. Ed a tale effetto, è in facoltà del Sindaco di stabilire orinatoi e anche latrine nelle località giudicate convenienti, senza che i proprietari possano opporvisi.
3. E' proibito di sopprimere senza preventivo permesso gli orinatoi posti dal Municipio, o comunque esistenti verso le piazze, le vie, le strade pubbliche.

Art. 15

TRASPORTO DI TERRA, CALCINACCI E SIMILI

1. Il trasporto di rena, terra, calcinacci, rifiuti di laboratorio, carbone, e in genere di qualsiasi materia, di cui avvenga facilmente la dispersione, dovrà essere effettuato nelle vie della città e nei sobborghi, e in quelle

¹ Deliberazione Consiglio Comunale n.138 del 24.5.1974

principali della zona a mare, sui carri a perfetta tenuta, in modo da impedire la dispersione ed evitare l'insudiciamento del suolo.

2. Qualora ciò si verificasse, salvi i provvedimenti contravvenzionali, incombe a chi effettua o sorveglia il trasporto l'obbligo dell'immediato sgombrò e occorrendo della spazzatura.

Art. 16

SCARICO DI MATERIE PROVENIENTI DA SCAVI, DEMOLIZIONI E SIMILI

1. Le materie provenienti dagli scavi, demolizioni, laboratori ecc. dovranno venire scaricate nei luoghi designati dalle Autorità comunali, rimanendo comunque vietato lo scarico in ogni altro luogo pubblico. Il trasporto dovrà farsi non prima dell'alba, né dopo il tramonto del sole.

Art. 17

SOMMINISTRAZIONE DEL FORAGGIO AGLI ANIMALI

1. E' proibito somministrare su suolo pubblico il foraggio o altro mangime a qualunque animale; non è però vietata la somministrazione per mezzo di sacchetti legati al collo dell'animale.

TITOLO II

CAPO I PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Art. 18 **FUOCHI ALL'APERTO**

1. E' proibito gettare nelle strade ed in luoghi di passaggio pubblico, od aperto al pubblico, zolfanelli ed altri oggetti tuttora accesi. Nelle strade del Comune e nelle adiacenze non è permesso di accendere fuochi all'aperto, e se in luoghi chiusi, il fumo deve avere lo sfogo in appositi camini, senza molestia ai passanti o agli abitanti vicini.

Art. 19 **SPAZZATURA DEI CAMINI E CANALI DA FUMO**

1. Ogni anno, o qualunque volta dell'anno se ne constati il bisogno i proprietari devono far spazzare i camini ed i canali di fumo delle fucine, forni e cucine di loro proprietà.
2. Saranno inoltre adottati i necessari provvedimenti per evitare la diffusione di fumo, polvere ed odori molesti, ferme restando le disposizioni in vigore degli altri regolamenti Comunali, In corrispondenza delle eventuali angolosità e tortuosità i camini devono avere portine di ferro, che ne rendono facile la pulitura.

Art. 20 **PAGLIA, FIENO ECC. NELLE CASE ABITATE**

1. Nei fabbricati con appartamenti per abitazione, non sono permessi i depositi di paglia, fieno, fascine, catrame, petrolio, benzina, ed altre materie di facile combustione.

Art. 21

DIVIETO DI USO DI LANTERNE APERTE NELLE STALLE, FIENILI, ECC.

1. E' proibito entrare con lanterne che non siano chiuse da vetri e di servirsene nelle stalle, nei fienili e negli altri locali, ove si tengono fieno, paglie, cartone, legna, ed in genere qualsiasi luogo di deposito o ripostiglio di combustibile.

Art. 22

MAGAZZINI DI MATERIE COMBUSTIBILI

1. I magazzini e i depositi di legname da costruzione, di stracci, di legna da ardere e di carbone, non potranno essere tenuti che in locali coperti da volta reale o volterranea, oppure in luoghi isolati.
2. I locali sovrastanti o quelli lateralmente contigui ai magazzini suddetti, non potranno essere adibiti ad uso deposito di materie infiammabili.

Art. 23

NORME PER I SOFFITTI DEI DEPOSITI DI LEGNA, CARBONE, E SIMILI

1. I depositi destinati alla vendita al minuto di legna, carbone, nonché di mobilia, dovranno essere tenuti in locali che almeno siano coperti a soffitti composti con travi di ferro e volticelli di mattoni o con altri soffitti simili in muratura.

Art. 24

LIQUIDI INFIAMMABILI

1. Per i liquidi i cui vapori possono dare scoppio, per i liquidi infiammabili e per gli altri prodotti assimilabili, si osservano le disposizioni di cui al R.D. 2 novembre 1933, n. 1741 convertito in legge 8 febbraio 1934, n. 367, al R.D. Ministeriale 31 luglio 1934 e successive varianti o aggiunte.

Art. 25

1. Il servizio di prevenzione incendi è di competenza del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco nell'ambito della Provincia. Esso viene espletato;
2. per mezzo di visita del comandante dei Vigili del Fuoco o di Ufficiale da lui delegato, da richiedersi obbligatoriamente dalle autorità competenti

prima del rilascio delle licenze di esercizio, o del rinnovo della licenza stessa;

3. per mezzo di visite di controllo degli stessi Ufficiali, e dei Sottoufficiali dei Vigili del Fuoco, agli stabilimenti, depositi e rivendite di sostanze pericolose, appresso indicate, ogni volta che sia necessario ai fini della prevenzione incendi, dell'osservanza delle disposizioni emanate in materia, nonché dell'accertamento della efficienza degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione.
4. Gli stabilimenti, depositi o simili, di cui al comma b) dell'art.28 della legge 27/12/1941, n. 1570, dovranno dare pieno adempimento alle disposizioni che saranno emanate a seguito delle visite di cui sopra e dovranno inoltre consentire che la preparazione tecnica delle squadre destinate al servizio interno di prevenzione e di estinzione degli incendi venga curata dal Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

Art. 26

1. Sono soggetti alle visite ed ai controlli dei Comandi dei Corpi dei Vigili del Fuoco tutti gli impianti, stabilimenti, magazzini, depositi, autorimesse, officine, rivendite ecc. che producono, impiegano, detengono e rivendono sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio compresi nel seguente elenco:
 - Officine ed impianti per la produzione di:
 - gas di distillazione (gas illuminante, gas d'olio o di craking);
 - gas di reazione (gas d'aria, gas d'acqua, gas misto);
 - gas di carburazione (aria carburata);
 - stabilimenti per la produzione di gas compressi, disciolti o liquefatti;
 - stabilimenti ed officine in cui si utilizzano gas compressi, disciolti o liquefatti;
 - magazzini in cui si conservano bombole con gas compressi, sciolti o liquefatti;
 - centrali di compressione, stazioni di travaso e depositi di metano e di gas idrocarburanti;
 - depositi e magazzini di olii minerali e loro derivanti infiammabili e combustibili;
 - stabilimenti per le industrie degli olii minerali, miscele lubrificanti ed affini (distillazione, raffinazione e trattamento degli olii minerali - distillazione di rocce asfaltiche - distillazione a bassa temperatura di combustibili fossili - lavorazione ulteriore di petroli, benzina, ecc. - preparazione di carburanti speciali - miscele diverse da quelle ufficiali - produzione e lavorazione di paraffina, vasellina, ceresina ecc. - lavorazione di olii lubrificanti ed affini - produzione di

emulsione bituminosa di petroli - rigenerazione di olii minerali esausti o bruciati - altre eventuali lavorazioni affini);

- Rivendite nell'abitato, fuori dell'abitato e nei centri rurali di olii minerali e loro derivati infiammabili e combustibili;
- distributori fissi per benzina e miscela e per residui distillati per motori a combustione interna e distributori fissi a doppia erogazione;
- autorimesse pubbliche e private;
- stazioni di servizio per autoveicoli;
- officine per riparazioni motori di autoveicoli;
- locali adibiti a deposito o ad esposizione di autoveicoli e di aeromobili;
- stabilimenti per la costruzione di aeromobili, di automobili, motocicli e cicli;
- stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli;
- cantieri navali per nuove costruzioni e per riparazioni;
- stabilimenti per la costruzione e riparazione di automotrici, carri e carrozze per ferrovie e tranvie;
- stabilimenti per la produzione di agglomerati combustibili - di bitume, di catrame e di leganti per uso strade - di derivati: cartoni e feltri catramati, carbolineum, vernici nere ecc. - ed altre eventuali lavorazioni affini;
- depositi di prodotti di cui al n. 18;
- stabilimenti per l'industria degli esplosivi (produzione di: dinamite e gelatine esplosive - polveri senza fumo - miscugli esplosivi a base di nitrati inorganici - miscugli esplosivi a base di clorati e perclorati alcalini - esplosivi con ossigeno liquido - sostanze innescanti - azotidrati - miscele detonanti - micce - fuochi pirotecnici e razzi - altre eventuali lavorazioni affini);
- depositi di esplosivi (depositi di fabbrica o di cantiere di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili - depositi di vendita - deposito di consumo permanenti e temporanei - depositi giornalieri - depositi per usi agricoli),
- depositi di clorati entro l'abitato;
- esercizi di minuta vendita di materie esplosive, cartucce da caccia ecc.;
- fabbriche e depositi di celluloidi e di oggetti vari in celluloidi;
- fabbriche e depositi di pellicole cinematografiche e fotografiche in celluloidi;
- agenzia di noleggio dei film e locali per revisionatura films;
- stabilimenti per la ripresa dei film (teatri di prosa), per la sincronizzazione e il doppiaggio dei films, per lo sviluppo e stampa dei film;

- laboratori di attrezzeria teatrale e di scenografia (separati da teatri)
- stabilimenti per la produzione di carte fotografiche, di carte calcografiche, di carte eliografiche e cianografiche; di pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza;
- magazzini (depositi) dei prodotti di cui al n. 29;
- stabilimenti ed opifici per l'industria della carta (fabbricazione delle paste meccaniche di legno, delle mezze paste di paglia, stracci ecc. della carta, del cartone, carta e cartoni incatramati, carte paraffinate, cerate e simili, carte da pareti ed altre di tipi affini, patinatura, coloritura e verniciatura della carta e dei cartoni, confezione della carta a pizzo, di globi, palloni, carta filata e trucioli di carta, fabbricazione dei registri e quaderni, di scatole di carta e cartone, di sacchi, sacchetti, buste involucri per sigarette e fiammiferi e di altri oggetti affini);
- magazzini per deposito dei prodotti di cui al n. 31 e per deposito e per l'industria della carta;
- biblioteche, librerie e tipografie;
- stabilimenti per l'industria della gomma elastica e della guttaperca (fabbricazione: di fogli, tubi e fili di gomma; oggetti di gomma e guttaperca, di tessuti di gomma, di pneumatici, semipneumatici ed anelli di gomma piena per veicoli, di calzature di gomma e di telagomma di maschere antigas ed antipolvere, di rigeneratori di gomma, di ebanite, diamantite e vulcanite, di altri prodotti affini),
- laboratori di vulcanizzazione di oggetti (riparazione di pneumatici, stivali e stivaloni di gomma ecc.);
- depositi e rivendite di legname da costruzione e da lavorazione di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero, di sommaco, di altri prodotti affini;
- fabbriche, magazzini di deposito e di vendita: di mobili comuni di lusso e in legno, di biliardi, di arredamenti in legno, di serramenta in legno, di persiane avvolgibili, di pavimenti di legno, di scale in legno, di giocattoli in legno ed altri prodotti affini;
- segherie, falegnamerie ed erbanisterie;
- stabilimenti ed opifici delle varie industrie dei tessili compresi quelli per la produzione di olii, bozzine, apretti e disapretti per l'industria tessile, quelli per la verniciatura dei tessuti simili, fabbriche di tela cerata, di lineolum ed altri simili prodotti;
- magazzini di deposito e grandi magazzini di vendita dei prodotti al n. 39;
- grandi laboratori per la confezionatura in serie (esclusi quindi quelli a carattere artigiano) di abiti, biancheria, indumenti in maglia ed altri simili indumenti di vestiario;

- magazzini di deposito e grandi magazzini di vendita delle confezioni di cui al n. 41;
- fabbriche e magazzini di deposito e di vendita di creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili e calzature ed altri prodotti affini;
- laboratori, opifici, ed impianti di industrie chimiche per produzione: acetone, di acido ossalico, nel caso particolare in cui venga ottenuto liberando l'acido formico dell'idrogeno); degli acidi stearico, palmitico oleico con o senza distillazione di acidi grassi, di aldeide acetica, di aldeide formica, di alcool metilico, di alcool etilico, di alluminio per estrazione della bauxite, di ammoniaca per sintesi diretta e sotto pressione, di clorati alcalini, di cloro liquido, di ossido di etil di idrogeno, di liquidi alogeni per azione dell'alogeno su idrocarburi gassosi, di fosforo, di riduzione dei minerali di zinco, di solfato o cloruro di zinco per attacco di metallo o di residui a mezzo di acidi corrispondenti, di solfuro di carbonio, di carburo di calcio, di altri prodotti affini;
- stabilimenti od opifici per la purificazione degli alcool, etilico e propilico;
- fabbriche di fiammiferi e di torce e depositi;
- laboratori ed opifici per la riduzione dei materiali di antimonio;
- laboratori e opifici per il ricupero dell'argento per trattamento di prodotti rotografici e di pellicole cinematografiche;
- opifici per la produzione del mastice da cautchou se preparato con solventi infiammabili;
- opifici per la fabbricazione della ceralacca;
- fabbriche e depositi di concime chimico a base di nitrati;
- opifici per l'estrazione a fuoco diretto del grasso dai corpi degli animali;
- opifici per l'estrazione a caldo, distillazione, pirogenazione, idrogenazione dell'olio di pesce;
- opifici per la idrogenazione di olii e di grassi (vegetali ed animali) per la lavorazione dei grassi e produzione di margarine;
- opifici per la produzione di sapone, di candele, ed altri oggetti di cera e paraffina, di acidi grassi, di glicerina, raffinata e distillata ed altri prodotti affini;
- concerie, lavanderie a secco ed a vapore, tintorie;
- zuccherifici e raffinerie dello zucchero;
- fabbriche, depositi, rivendite all'ingrosso ed al minuto di vernici grasse con solventi volatili (alcool a spirito, a lacca) e cellulosiche con relativi diluenti e plastificanti;
- stabilimenti in cui viene eseguita la iniezione di olii creosotati nel legno;
- molini per cereali;

- forni per panificazione, produzione di biscotti, panettoni e pasticcerie diverse, con o senza annessa vendita al minuto;
- opifici per la lavorazione del riso e per la produzione di tapioca;
- pastifici con o senza annessa vendita al minuto;
- opifici per la maturazione della frutta e dei legumi se ottenuta per riscaldamento a gas dei locali;
- fabbriche di surrogati di caffè;
- stabilimenti per produzione e raffinazione (rettificazione) di olii vegetali (di oliva e di semi);
- fabbriche di ghiaccio ed impianti frigoriferi per la conservazione di generi alimentari;
- opifici per fabbricazione dell'inchiostro quando questa ha luogo con lavorazione a caldo;
- opifici per la raffinazione del metilene;
- depositi di fosforo;
- depositi di solfuro di carbonio;
- distillerie e depositi di carbonio;
- distillerie e depositi di alcool ed acquavite;
- fabbriche di liquori;
- fabbriche di profumi;
- laboratori ed opifici per la produzione di preparati farmaceutici galenici, di specialità farmaceutiche, di prodotti chimici usati in medicina, di prodotti deodoranti, igienici, disinfettanti ed insetticidi vari;
- opifici per la torrefazione di ossa, corna, ecc.;
- stabilimenti per la fusione del solfo e per la produzione di solfo raffinato;
- fonderie dei metalli, officine per lo stampaggio e la laminazione dei metalli, acciaierie, opifici per il trattamento dei minerali di rame e di nickel con forno a riverbero o a tino ed altri opifici affini;
- officine per la verniciatura a fuoco dei metalli;
- officine per la saldatura autogena e per taglio con fiamma ossidrica ed ossiacetilenica;
- officine per la verniciatura a spruzzo e a pannello con vernici infiammabili;
- centrali e stazioni per rispettivamente produrre e trasformare l'energia elettrica, impianti elettrogeni azionati da motore a scoppio per produzione di energia sussidiaria;
- stabilimenti per la costruzione di cavi e conduttori elettrico isolati;
- fabbriche per la produzione di lampade elettriche, lampade e tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici ed altri affini;

- fornaci e molini da gesso, da calce e cemento;
 - fornaci da laterizi;
 - fabbriche di maioliche, porcellane e simili;
 - stabilimenti per la fabbricazione e lavorazione del vetro;
 - opifici per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, fabbricazione di scope, lavorazione del sughero, produzione di farina di legno e legno macinato ed altre fabbricazioni affini;
 - opifici per la lavorazione delle setole, del crine animale, del pelo, di fibre vegetali, capoc, delle penne e delle piume per imbottire, dell'ovatta ed altri prodotti affini;
 - opifici per la fabbricazione di giocattoli in celluloide, in legno, in gomma, in stoffa ed altre simili sostanze;
 - grandi empori per la vendita di oggetti di svariato genere;
 - farmacie, drogherie e mesticherie;
 - altri eventuali opifici di produzione e magazzini di deposito e di vendita di prodotti la cui preparazione o conservazione presenti pericolo di incendio o di scoppio e che non sono contemplati nella presente elencazione.
2. Gli impianti predetti, ai fini della loro potenzialità, vanno distinti in classi e gruppi a seconda della loro importanza industriale ed in base ai quantitativi di sostanze esplosive, infiammabili e combustibili, impiegate nelle lavorazioni o depositate, secondo le classificazioni stabilite del regolamento e dalle norme speciali attualmente in vigore e che continueranno ad essere osservate fino a nuova disposizione.
3. Per i depositi misti di olii minerali e carburanti e di altre sostanze specificatamente trattate nei Regolamenti speciali l'entità complessiva in quintali verrà calcolata rapportando le materie in deposito a quelle più pericolose mediante i coefficienti di riduzione stabiliti da tali regolamenti speciali.
4. Per tutti gli altri depositi misti l'entità complessiva in quintali verrà calcolata rapportando le materie in deposito a quelle più pericolose (sostanze solide di categoria III e liquidi di categoria II delle norme tecniche suggerite dalla Commissione Consultiva delle sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'Interno) mediante i seguenti coefficienti di riduzione:
- 1/50 per le sostanze solide di categoria III. b e III. c e per i liquidi combustibili di categoria II. a delle norme predette;
 - 1/5 per le sostanze solide di categoria III. a I. e per i liquidi di categoria II. b delle medesime predette norme;
 - 1/5 per il numero delle bombole di gas compressi, e sommano poi i quantitativi così ridotti al quantitativo di liquidi di categoria II. a e di sostanze solide di categoria III.

5. I compensi che gli interessati dovranno versare ai Corpi dei Vigili del Fuoco per le visite di prevenzione incendi di cui alle precedenti disposizioni, sono quelli stabiliti dal Ministero dell'Interno con la summenzionata circolare.
6. Il versamento del compenso complessivo per ogni singola prestazione dovrà essere effettuato dagli interessati prima del rilascio del certificato di prevenzione incendi, al tesoriere del locale Corpo dei Vigili del Fuoco residente nel capoluogo.

Art. 27

1. Sono soggetti inoltre, e soltanto ai fini della sicurezza contro i pericoli di incendio, a preventiva approvazione da parte del comando dei Vigili del Fuoco, tutti i progetti per nuove costruzioni civili ed industriali. Le costruzioni stesse, ad eccezione soltanto di quelle destinate unicamente ad abitazioni civili di altezza inferiore a 24 metri in gronda, sono poi soggette, sempre agli stessi fini, anche al collaudo da parte dei medesimi Comandi Vigili del Fuoco prima del permesso e licenza di abitabilità o di esercizio.
2. Le competenti Autorità, prima del rilascio o del rinnovo della licenza degli impianti e depositi innanzi specificati, e della licenza di abitabilità o di esercizio alle nuove costruzioni, dovranno richiedere il prescritto nulla osta al Comando dei Vigili del Fuoco il quale dopo la visita sopralluogo rilascerà un apposito "certificato di prevenzione incendi" dal quale risultino le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio a cui deve essere sottoposta la concessione della licenza, per quanto riguarda la prevenzione incendi. Quando tra le prescrizioni da osservare vi siano anche particolari lavori da eseguire, prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio o del permesso di abitabilità, dovrà essere eseguita visita di controllo, per accertare l'esecuzione dei lavori stessi.
3. Le visite di controllo dovranno altresì essere eseguite ogni anno nelle autorimesse e negli esercizi che fabbricano, manipolano o detengono in deposito sostanze esplosive od infiammabili di categoria II. e III. delle Norme Tecniche suggerite dalla Commissione Consultiva per gli esplosivi ed infiammabili del Ministero dell'Interno o gas compressi o liquidi; saranno biennali in tutti gli altri depositi o stabilimenti, tranne che nelle piccole rivendite ove saranno triennali.
4. Sarà comunque eseguita nuova visita di prevenzione incendi in caso di voltura di licenza e nel caso che nelle fabbriche, nei depositi, nei locali di vendita e simili vengano apportate notevoli modifiche.
5. Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco deve essere esposto insieme con la licenza di esercizio e presentato ad ogni richiesta degli agenti di P.S. e dei Vigili del Fuoco.
6. Le licenze eventualmente concesse in conformità del presente articolo dovranno essere rinnovate di anno in anno, salvo a dover munire del

prescritto certificato dal Comando Vigili del Fuoco quelle che ne fossero sprovviste.

Art. 28

BOCCHIE DA INCENDIO, CONDUTTURE D'ACQUA, GAS E LINEE ELETTRICHE

1. L'Autorità comunale, potrà far collocare nei locali ritenuti più idonei per il servizio di estinzione incendi, le colonne degli idranti, bocche ed avvisatori d'incendio, senza che i proprietari possono opporvisi.
2. E' vietato manomettere le bocche da incendio, gli idranti, le condutture d'acqua, gas ed elettriche.
3. Le contravvenzioni alle disposizioni suddette saranno punite con l'ammenda non inferiore a £. 50.000 e i contravventori saranno tenuti, eventualmente al risarcimento dei danni prodotti senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal codice penale.

Art. 29

SGOMBRO DEI SOTTOTETTI E MISURE DI PREVENZIONE PER I PERICOLI DI INCENDI

1. I proprietari di case, per essi gli inquilini hanno l'obbligo di tenere i sottotetti sgombri da materiale combustibile che possa dar esca al fuoco, in essi ammassati (materiali da imballo, legna minuta, carta, stracci, libri, mobili vecchi, ecc.).

Art. 30

SEGNALAZIONI DI INCENDI E MEZZI DI SOCCORSO

1. Chiunque avverta il manifestarsi di un incendio deve dare, se possibile, immediato avviso alle Guardie Comunali.
2. Le Guardie Urbane, quando il caso lo richieda, possono chiedere la consegna di mezzi di soccorso che si trovano negli edifici pubblici e presso i privati.

Art. 31

POTERE AGLI ADDETTI ALL'ESTINZIONE DEGLI INCENDI

1. I lavoratori addetti all'estinzione di incendi, potranno introdursi nelle case vicini con gli utensili necessari per l'estinzione, e i rispettivi proprietari ed inquilini oltre a consentirlo, saranno obbligati altresì a concedere l'uso dell'acqua e, se di notte di illuminare le proprie finestre.

TITOLO III

CAPO I SICUREZZA NEI LUOGHI PUBBLICI

Art. 32 **LANCIO DI OGGETTI**

1. E' vietato lanciare qualsiasi oggetto nei luoghi pubblici di passaggio.

Art. 33 **TRASPORTO DI OGGETTI CHE POSSONO RECAR DANNO**

1. E' vietato trasportare, senza opportuni ripari, oggetti che possono recar danno (vetri, ferri acuminati, ecc.).
2. Gli oggetti rigidi (aste, scale, tubi, ecc.) di oltre 3 metri di lunghezza, non possono essere trasportati da una sola persona.

Art. 34 **LAVORAZIONE NEI LUOGHI DI PUBBLICO PASSAGGIO - SCALPELLINI**

1. Nei luoghi di pubblico passaggio, è vietato lavorare pietre senza opportuni ripari; le stesse cautele devono usarsi per laboratori di marmisti, di fabbri, maniscalchi, e simili, se aperti verso luoghi di pubblico passaggio.

Art. 35 **CADUTE DI MATERIALE DA TERRAZZE O FINESTRE - CANALE DI GRONDA**

1. E' vietato gettare o lasciare cadere dalle finestre, terrazze ed altri luoghi simili, prospicienti luoghi pubblici o anche privati o comuni a più famiglie, ogni specie di cose solide o liquide, o innaffiare vasi in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico.

2. I canali di gronda o di scolo per le acque pluviali, devono essere costruiti nei modi prescritti dal regolamento edilizio e mantenuti sempre in buono stato e costantemente puliti, allo scopo di impedire che lo stillicidio delle acque piovane avvenga sul suolo pubblico, soggette a servitù di pubblico transito.

Art. 36

VASI DI FIORI SU FINESTRE, BALCONI E SIMILI

1. I vasi di fiori ed altri oggetti sulle finestre, sui balconi, su qualunque altro sporto e nei vani delle aperture delle case, verso le vie o verso i cortili, dovranno essere convenientemente assicurati con filo di ferro o in altro modo contro ogni pericolo di caduta.
2. Dovrà inoltre curarsi che innaffiando i vasi suddetti, l'acqua non cada sul marciapiede, né sulla strada.

Art. 37

PITTURE FRESCHE

1. Gli oggetti tinti o verniciati di fresco dovranno essere tenuti coperti verso i luoghi di pubblico passaggio, fino all'altezza di m. 3, finché non siano asciutti.
2. Quando la copertura fosse costosa e disagiata, dovrà porsi sugli oggetti un cartello riportante a caratteri larghi l'indicazione "Pittura fresca".

Art. 38

SEGNALAZIONE DI DEPOSITO NEGLI SPAZI PUBBLICI

1. I lavori di deposito sul suolo pubblico devono essere segnalati, nel modo prescritto dal regolamento comunale di circolazione urbana.

Art. 39

ILLUMINAZIONE DEGLI ANDITI E SCALE

1. Gli accessi ai caseggiati urbani, dalle strade, devono essere provvisti di portoni adatti e decorosi.
2. Gli ingressi, gli anditi e le scale, devono essere sufficientemente illuminati dal fondo alla sommità, durante la notte.
3. I portoni di accesso ai detti caseggiati devono restare chiusi dalle ore 23,00 alle ore 5,30 del giorno successivo.

4. Durante tale periodo, sempreché i portoni siano chiusi a chiave, la luce per l'illuminazione, di cui al secondo comma, può restare spenta, purché vi sia un adatto impianto che consenta in qualunque momento e comodamente l'accensione.

CAPO II PUBBLICA QUIETE

Art. 40

ATTI CONTRARI ALLA PUBBLICA QUIETE

1. Salvo le maggiori sanzioni della Legge penale, sono considerati atti contrari alla pubblica quiete e perciò vietati:
 - le grida, gli schiamazzi nelle piazze e nelle vie pubbliche ed i canti, specialmente se di persone riunite in frotte, tanto di giorno che nelle ore notturne;
 - le grida smodate dei rivenditori di giornali, di stampati, di merce, fiori e giocattoli o di qualunque oggetto anche nell'interno di locali aperti al pubblico;
 - il suono delle sirene prolungate oltre i 30 secondi, salvo il caso di allarme aereo;
 - le comitive e gli assembramenti che per numero di persone per contegno incagliano il libero transito;
 - il rumore prodotto da motori in moto di automezzi, salvo il caso di marcia. E' tollerato il rumore prodotto per l'avviamento dell'automezzo, purché contenuto nei limiti normali.

Art. 41

SERENATE

1. E' necessario fare dichiarazione al Sindaco ed ottenere il relativo permesso per le serenate e per le feste le quali, per numero delle persone che vi prendono parte e per le altre circostanze, possono arrecare intralcio al pubblico transito e dar luogo a disturbi.

Art. 42

ANIMALI MOLESTI AI VICINI

1. E' vietato tenere animali che rechino in modo continuo gravi incomodi o molestia ai vicini.

Art. 43

GIOCO DEL PALLONE

1. Ferme le disposizioni per i giochi nei luoghi di pubblico transito, portate dal regolamento di circolazione stradale, sono vietati: il gioco del pallone nelle vie e nelle piazze pubbliche, nei cortili comuni a più abitazioni, ed in genere tutti quei giochi, che in qualsiasi modo disturbino la pubblica quiete o rechino impedimento o pregiudizio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 44

ABUSI DI RUMORI NELLE CASE

1. E' vietato nelle case di fare rumori, che diano incomodo al vicinato.

Art. 45

APPARECCHI RADIOFONICI, STRUMENTI MUSICALI E SIMILI

1. E' vietato disturbare la quiete e provocare incomodo al vicinato con l'uso eccessivo nelle case di apparecchi, grammofonici, strumenti musicali e simili, particolarmente dalle ore 22,00 alle ore 8,00.
2. Le radioaudizioni devono essere regolate in modo che la ricezione avvenga in tono basso tale da non recare molestia ai vicini, in qualsiasi ora della notte e del giorno.
3. Ai conduttori di negozi e di esercizi pubblici è vietato di collocare in azione sulle soglie ed all'esterno gli apparecchi di cui sopra.
4. L'uso degli apparecchi deve avvenire in maniera, che la ricezione possa essere ascoltata soltanto dalle persone che sostano nell'interno dei locali, evitando ogni assembramento di persone o intralcio alla circolazione.

Art. 46

ORARIO DEI LAVATOI

1. E' proibito accedere ai lavatoi pubblici o privati e situati presso le abitazioni, dalle ore 21,00 alle ore 5,00 nei mesi da ottobre a marzo inclusi, dalle ore 21,00 alle ore 4,00 negli altri mesi.

TITOLO IV

CAPO I AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Art. 47

APERTURA DI ESERCIZI, LABORATORI ECC.

1. Salvo le speciali autorizzazioni richieste dalle leggi, nessuno può aprire esercizio, laboratorio od officina per qualsiasi industria, commercio, arte o professione o traslocarlo da un punto all'altro del Comune senza nulla osta dell'Autorità Comunale.
2. Per ottenere il nulla osta gli interessati debbono farne domanda in carta del prescritto bollo all Sindaco, il quale previa pubblicazione per la durata di 15 giorni all'albo pretorio, con invito a produrre eventuali motivate opposizioni, e sentito il parere degli Uffici competenti, rilascerà il nulla osta relativo.
3. Questo potrà essere negato per motivi di igiene, o quando i detti negozi, laboratori ed officine siano ritenuti non corrispondenti e non confacenti al decoro od alle condizioni della località.
4. La domanda non è necessaria quando l'interessato debba presentarne altra al Comune per ottenere licenze prescritte da disposizioni di legge.
5. Per la città e per la zona a mare valgono inoltre le disposizioni portate rispettivamente dagli articoli 76, 132 e 134.

Art. 48

INDUSTRIE E DEPOSITI INSALUBRI E MOLESTI

1. Ove si tratti di impianto di industrie o di depositi di materie e merci insalubri, pericolose o moleste, anche solo per esalazioni, o per polvere, e di far funzionare uno o più motori/caldaie a vapore, gassogeni, forni o macchine in genere, nella domanda di nulla osta deve essere indicato il numero, la qualifica, portata e funzionamento delle macchine, nonché la durata del funzionamento delle macchine stesse.
2. L'Autorità comunale dovrà procedere a visita tecnica e potrà esigere che sia fornito un tipo planimetrico in proporzionata scala.
3. Prima di procedere a detta visita, si dovrà attendere il termine di pubblicazione fissato dell'articolo precedente.

4. La visita non è richiesta per i motivi di forza inferiore a mezzo HP.
5. Per i depositi e le rivendite di infiammabili, si osservano le disposizioni di legge già richiamate con l'art.24.
6. Tutti questi impianti o depositi devono sorgere fuori dell'abitato della città e della zona a mare.

Art. 49

VALORE DEL NULLA OSTA

1. Il nulla osta, subordinato all'esito favorevole della visita tecnica, è dato ai soli effetti dell'accertamento delle misure di prevenzione incendi, di sicurezza, di igiene e sociali stabilite dalla legge e dai regolamenti generali e locali, nonché delle altre che l'Autorità comunale ritenesse necessarie, senza alcuna responsabilità da parte dell'Autorità stessa, per eventuali danni a persone o a cose.

Art. 50

RINNOVO, REVOCA, DEL NULLA OSTA

1. In caso di modifiche apportate allo stato esistente al momento del rilascio del nulla osta, questo s'intenderà senz'altro revocato e ne dovrà esser richiesto il rinnovo.
2. Il nulla osta sarà altresì revocato, in caso di inosservanza delle condizioni e prescrizioni in esso indicate o ordinate successivamente dall'Autorità comunale.
3. I mutamenti di proprietà devono essere notificati dal concessionario all'Autorità suddetta, entro venti giorni dalla data in cui si verifica.

Art. 51

VISITE DI CONTROLLO

1. L'Amministrazione comunale ha facoltà in ogni tempo, e senza preavviso, di procedere ad ispezioni agli apparecchi ed ai vari esercizi e depositi di cui agli articoli precedenti.

Art. 52

CASI DI DINIEGO DEL NULLA OSTA

1. Indipendentemente dalle limitazioni di cui ai precedenti articoli, il nulla osta di aprire l'esercizio o negozio, o locale per svolgervi una qualsiasi attività lecita, non sarà accordato, quando non si riscontri la decorosità esterna ed interna degli esercizi, negozi e locali o quando vi ostino ragioni di convenienza, per non ammettere le fatte richieste in relazione

alla località e alla quiete pubblica, o ad altre ragioni, che contrastino ai fini della istaurazione di migliori e moderne condizioni di convivenze civili.

2. Per la zona a mare valgono inoltre le speciali norme stabilite dall'art.132.

CAPO II PROFESSIONI RUMOROSE

Art. 53

ORARIO DI ESERCIZIO DI PROFESSIONI O ARTI RUMOROSE

1. Chi esercita un'arte, mestiere, industrie rumorose, pericolose o moleste, deve, indipendentemente dalle prescrizioni stabilite nel presente regolamento e da quelle trascritte nella licenza, usare ogni cautela per evitare molestia od incomodi ad altri.
2. Comunque, l'esercizio di professioni ed arti rumorose o incommode, deve, salvo il caso di speciale autorizzazione del Sindaco cessare dalle ore 21,00 alle ore 6,00 del mattino seguente dal 1 Luglio al 30 Settembre, e dalle ore 20,00 alle ore 7,00 dal 1 Ottobre al 30 Giugno.

Art. 54

ELENCAZIONE DEI MESTIERI RUMOROSI

1. Sono considerati mestieri o industrie rumorose o moleste: quello del falegname, del fabbro, del meccanico, del lattoniere, del caldaiaio, materassaio e simili, l'industria molitoria, i frantoi, le segherie e i laboratori di marmo, le rimesse di automobili e in genere tutti i mestieri e industrie che per l'azione di macchine e di motori, o per l'uso continuo di strumenti manuali, recano molestia al vicinato.

Art. 55

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA AUTORIMESSA

1. E' vietato alle autorimesse di dar ricetto ad automobili in numero non proporzionato alla capacità ricettiva dei locali tenuto conto della superficie occorrente alle manovre d'ingresso dei singoli autoveicoli.
2. Conseguentemente è vietata la manovra di qualsiasi specie all'esterno delle autorimesse e, non consentita la sosta, neppure temporanea,

- degli autoveicoli nelle vie o piazze pubbliche se non per la semplice manovra di entrata e di uscita delle macchine in arrivo o in partenza.
3. E' vietato nelle autorimesse fare manovre rumorose.

Art. 56

RECLAMO CONTRO L'ESERCIZIO DI MESTIERI RUMOROSI

1. L'intensità o continuità dei rumori prodotti da esercizi di cui ai precedenti articoli saranno accertate, su reclamo scritto degli interessati o d'ufficio, da Commissione nominata dal Sindaco.
2. Detta Commissione accerterà l'intensità e continuità dei rumori prodotti dalla mano dell'uomo o da mezzi meccanici di qualsiasi forma e specie, e inviterà l'esercente a studiare o far studiare entro un determinato tempo, il modo di attenuare i rumori.
3. Salvo nuovo accertamento, la Commissione stessa, proporrà l'eventuale limitazione d'orario d'esercizio diversa da quella citata dall'art.54.
4. Nei casi di riconosciuta assoluta incompatibilità dell'esistenza degli esercizi in parola, con rispetto dovuto alla quiete nelle civili abitazioni, la Commissione dovrà proporre che non sia consentito in alcun modo l'esercizio dell'arte, del mestiere e dell'industria rumorosa.

Art. 57

ORDINANZE DEL SINDACO PER LAVORI ED ESERCIZI RUMOROSI E PER CHIUSURA

1. L'esecuzione entro un determinato termine, di lavori ritenuti opportuni a diminuire i rumori, la limitazione di orario degli esercizi e la chiusura di essi per inadempimenti a quanto viene prescritto, e per l'assoluta impossibilità di funzionamento, saranno disposti con ordinanza dal Sindaco.

Art. 58

INOSSERVANZA DELLA ORDINANZA DEL SINDACO

1. L'inosservanza alle ordinanze del Sindaco, entro il termine prescritto, verrà punita dalle normali sanzioni di legge.

Art. 59

DIVIETO DI FUNZIONAMENTO DI MOTORI NEGLI APPARTAMENTI

1. E' assolutamente vietato di far funzionare negli appartamenti, motori di qualsiasi specie ad eccezione di quelli, per uso domestico e di limitatissima portata.

Art. 60

TRASPORTO DI LASTRE E SPRANGHE METALLICHE

1. Fermo quanto prescritto all'art.36 il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche, deve essere fatto in modo da non produrre eccessivo rumore.

TITOLO V

CAPO I DECORO E SANITA' PUBBLICA

Art. 61

DIVIETO DI FARE ATTI CONTRO LA DECENZA PUBBLICA

1. In qualunque luogo aperto al pubblico od in vista al pubblico è proibito bagnarsi ignudi, esporsi in guisa da recare offesa al buon costume e praticare atti contro la decenza pubblica ed esporre piaghe, nudità, ributtanti deformità o simili.
2. I contravventori alla presente norma debbono essere deferiti all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni previste dagli artt.527 e 726 del Codice Penale.

Art. 62

MALTRATTAMENTI DI ANIMALI

1. E' vietato maltrattare gli animali e sottoporli a fatiche eccessive.
2. E' pure vietato farne uso quando siano affetti da piaghe o da difetti ributtanti, ovvero quando non siano in condizione fisica da poter prestare il lavoro ad essi imposto.

Art. 63

DIVIETO DI UCCIDERE E SPENNARE POLLAME IN PUBBLICO

1. Nei mercati o altri luoghi pubblici è proibito di uccidere e spennare il pollame, in vista del pubblico, come pure di accendere e tenervi fuoco, ad eccezione di piccoli scaldini, che però dovranno essere asportati quando si chiude il mercato.

Art. 64

TOSATURA E OPERAZIONI DI MASCALCIA

1. La tosatura, strigliamento di bestie e le operazioni di mascalcia dovranno essere eseguite in località appartate.

Art. 65

GALLINE NELLE VIE PUBBLICHE

1. E' proibito lasciar vagare galline, tacchini, anitre ed altri animali nelle vie pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico della città e suburbio e della zona a mare.

Art. 66

UCCELLI E GALLINACEI ALLE FINESTRE, NEGLI ANDITI, SCALE ECC.

1. E' proibito tenere nell'ambito dell'abitato del Capoluogo e della zona a mare fuori dalle finestre prospicienti le aree pubbliche pappagalli, uccelli e piccoli animali in genere.
2. E' proibito altresì tenere gallinacei, uccelli, cani e altri animali domestici nei luoghi ad uso comune (come anditi scale e cortili).

Art. 67

SPOLVERAMENTO DI TAPPETI, PANNI E SIMILI

1. E' vietato scuotere e spolverare dalle finestre prospicienti le strade pubbliche e cortili, sui quali guardano più inquilini, tappeti, panni, e simili, dalle ore 8,00 alle ore 22,00 nei mesi da aprile a settembre inclusi e dalle ore 9,00 alle ore 20,00 negli altri mesi.

Art. 68

TRASPORTO DI BIANCHERIA E PANNI SPORCHI

1. Le biancherie e i panni sporchi non possono essere trasportati per le pubbliche vie della città e suburbi e della zona a mare se non mediante involti e in modo da nascondere completamente il contenuto.

Art. 69

DIVIETO DI STENDERE BIANCHERIA

1. Lungo le vie e piazze da determinarsi con ordinanza del Sindaco è vietato l'esposizione di biancheria e altri indumenti, quando siano visibili dal suolo pubblico.

Art. 70

SCRITTI E SEGNI SUI MURI E MARCIAPIEDI

1. E' vietato imbrattare, apporre sui muri esterni degli edifici e sui marciapiedi, qualunque scritto, segno o figura.

Art. 71

DIVIETO DI AFFITTO DI INGRESSI, ANDITI E SIMILI PER VENDITA DI DERRATE O ALTRA MERCE

1. E' vietato ai proprietari di case, di concedere in uso, affittare, sia per conto proprio che di terzi, gli spazi degli ingressi, vestiboli, cortili delle case stesse, allo scopo di farli occupare con banchi, cavalletti, mensole e simili per le operazioni di compravendita di derrate e merci di qualsiasi natura.

ART. 72

DIVIETO DI LAVARE IN LUOGHI PUBBLICI VETTURE E CAVALLI

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato pulire e lavare vetture, veicoli, cavalli, finimenti e utensili da stalla e rimessa.
2. Il Sindaco potrà rilasciare speciali permessi per le località meno frequentate.

Art. 73

PULIZIA DELL'INFERRIATA, GRATICOLATI DI CANTINE ECC.

1. Le inferriate, i davanzali delle finestre, i graticolati delle cantine, le porte, le persiane, le rostre, le mostre, i cartelli ed ogni altro infisso prospettante sulle vie e piazze pubbliche, dovranno essere mantenuti puliti e netti dalla polvere e ragnatele.

Art. 74

TRASPORTO DELLA CARNE

1. Il trasporto della carne, quando non può essere eseguito a mezzo del servizio comunale, dovrà farsi in carretti ben connessi, chiusi ed accuratamente coperti, in guisa che le carni siano del tutto sottratte alla vista del pubblico, e non segua spargimenti di sangue o d'altra materia per le vie.
2. E' facoltà del Sindaco stabilire gli orari del trasporto e l'itinerario da seguire.

Art. 75

VASI ORNAMENTALI DAVANTI AGLI ESERCIZI PUBBLICI

1. Il Sindaco può prescrivere che le aree all'esterno di esercizi pubblici e da questi usati per esposizione di tavolini ,siano circonscritte da piante ornamentali.
2. Le piante che fossero così collocate, anche se ad iniziativa dell'esercente, dovranno essere contenute in vasi di marmo, terracotta o altro materiale analogo di buona fattura.
3. Non sono ammessi i vasi e le cassette di legno, bidoni e simili.
4. Nella zona a mare valgono al riguardo le speciali norme indicate all'art.141.

Art. 76

NEGOZI VIETATI IN ALCUNE VIE

1. Nelle piazze Umberto Crispi, Carducci, dello Statuto e Piazza del Popolo, nelle vie Giuseppe Mazzini e Garibaldi dalla Piazza al crocevia del Vicolo dei Lavatoi, non possono essere aperti negozi di macelleria, latteria e spacci di legna o carbone, osteria, botteghe di zoccolai, falegnami e artigiani in genere.
2. In dette vie e piazze non sono consentiti negozi con promiscuità di articoli non affini, salvo i casi di negozi tipo Emporio o 48, per i quali il Sindaco potrà fare eccezione, sempre che sussistano decoro e mezzi adeguati.
3. Tutti i negozi ammessi dovranno avere veste decorosa e cittadina.
4. Gli esercizi esistenti in contrasto con le precedenti norme, sono tollerati, salvo i casi di cessione o trasformazione.

Art. 77

LIBERTA' DEI MARCIAPIEDI DA SEGGIOLE E SIMILI

1. Nelle vie Giuseppe Mazzini, Garibaldi, del Marzocco e Stagio Stagi, nonché nelle piazze Umberto Crispi, dello Statuto e Carducci, è vietato agli abitanti di sedersi fuori degli ingressi con sedie, panche o simili.
2. I marciapiedi devono essere tenuti sempre liberi alla circolazione.

Art.78

LANTERNE DEI PUBBLICI ESERCIZI

1. Le lanterne prescritte per i pubblici esercizi dalla legge di P.S. devono essere sette ogni rapporto, decenti e decorose.

Art. 79
INSEGNE

1. E' fatto obbligo a tutti coloro che gestiscono negozi, esercizi pubblici, esercizi industriali e commerciali di qualsiasi genere, botteghe artigiane, stabilimenti ecc. di tenere permanentemente esposta un'insegna, in cui sia decorosamente indicato la denominazione della ditta e la natura dell'esercizio.
2. La domanda e la relativa autorizzazione sono disciplinate dall'art.132 del presente regolamento.
3. Nell'ambito del territorio di Marina di Pietrasanta è vietato di collocare sui marciapiedi e nelle piazze, cartelli, tabelloni, o altri mezzi di pubblicità semplici o luminose, anche a carattere provvisorio.
4. Per la pubblicità mediante cartelli o tabelloni su pali, entro terreno o proprietà private, visibili dalle strade pubbliche, è necessario l'autorizzazione comunale che sarà accordata solo quando risulti accertato, in base a presentazione della domanda e dal progetto che, con il collocamento dei cartelli o dei tabelloni stessi non resti in alcun modo turbata né l'estetica della località, né la visibilità delle segnalazioni stradali, né menomata la sicurezza della circolazione e quando, tenuto conto della forma delle insegne, dei cartelli e simili, nonché del materiale che si vuole impiegare e della tinteggiatura, sia riconosciuto non ostarvi ragioni di pubblico decoro e di edilizia.
5. Può essere consentito, inoltre, agli esercenti arti e mestieri, professioni, industrie e per i negozi di vendita in genere, su domanda dell'interessato, corredata di progetto, di apporre insegne semplici a forma di banderuola, o insegne luminose in corrispondenza o nei pressi delle porte di accesso agli esercizi stessi, purché di limitata sporgenza e solo quando queste non rechino alcun disturbo alla viabilità, non nuocciano al decoro dell'ambiente e non alterino il diritto di veduta dei vicini.
6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono revocate, quando le insegne, cartelli, tabelloni, etc. non siano mantenuti puliti e in buono stato e quando, a seguito di reclamo degli interessati, si riscontri che essi turbano il diritto di veduta dei vicini . Possono altresì essere revocate per motivi di interesse generale.
7. Le insegne, i cartelli, le iscrizioni e gli oggetti di ogni specie, etc. esposti senza autorizzazione, ovvero senza osservanza delle norme contenute nel presente articolo, saranno rimossi d'ufficio a spese dei trasgressori e, ove non siano noti, a spese dei proprietari dell'immobile, qualora questi, regolarmente diffidati, non vi provvedano nel termine loro prefisso.
8. Agli effetti della prima applicazione delle presenti norme, sono revocati tutti i permessi in precedenza concessi, salvo le autorizzazioni date per le insegne dei negozi, esercizi pubblici, esercizi industriali e

commerciali, dalle botteghe artigiane, collocate sul fronte delle porte di accesso ai medesimi.

Art. 80

DIVIETO PER CANTANTI E SUONATORI AMBULANTI

1. E' vitato ai cantanti e suonatori ambulanti, giocolieri, espositori di bestie ammaestrate e simili di dare spettacolo nei caffè ristoranti, nelle strade e piazze del Capoluogo.
2. Per la zona a mare valgono le speciali disposizioni stabilite dall'art.149.

Art. 81

VIALI E GIARDINI PUBBLICI

1. Nei viali e giardini pubblici è specialmente vietato:
 - a) d'introdurre nella parte riservata ai pedoni, vetture, velocipedi e velocimani, automobili, carri e cavalli ed altri animali, eccettuati i cani tenuti a guinzaglio.
Questo divieto si estende anche al caso, che detti veicoli siano trascinati e condotti a mano, fatta eccezione per i velocipedi e per le carrozzelle a mano ove sono posti i bambini e gli invalidi (purché non dediti all'accattonaggio).
 - b) di sdraiarsi sui pubblici sedili;
 - c) passare sui luoghi erbosi, guastare i sedili e le barriere, le scritte, colonne, tabelle ecc.;
 - d) salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliarvi contro pietre, bastoni e simili;
 - e) staccare e guastare rami delle piante o delle siepi, le foglie, fiori, tagliare erba;
 - f) stendervi qualunque oggetto, gettare qualsiasi materia o lordure;
 - g) collocare sedie, baracche, tende od altre cose fisse o mobili, senza speciale permesso;
 - h) stabilire ponti e passatoi o fare riempimenti nei fossi;
 - i) lasciare pascolare il bestiame, anche solo sui margini delle alzate, dei fossi, delle rive delle strade e dei sentieri.
2. Sono estese al Capoluogo le norme stabilite all'art.150 per la zona a mare.

Art. 82

MONUMENTI

1. I monumenti sono sotto la sorveglianza di tutti i cittadini.

2. Qualunque guasto, deterioramento ed imbrattamento, in qualsivoglia modo praticato e tollerato da chi ne è responsabile, darà luogo oltre la contravvenzione, alla applicazione delle pene sancite dalla legge.

Art. 83

DIVIETO DI ARRAMPICARSI SUI MONUMENTI, INFERRIATE E SIMILI

1. E' vietato di arrampicarsi sui monumenti , fanali pubblici o simili, come pure di salire sulle inferriate o cancellate dei piani terreni, gettare pietre, palle di neve ed altri oggetti e di guastare e deturpare o lordare gli edifici e quanto trovasi esposto alla pubblica via.

Art. 84

VEICOLI DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Fermo quanto è previsto dallo speciale regolamento per gli autoveicoli in servizio pubblico da piazza e da rimessa, i veicoli dei servizi pubblici devono essere mantenuti in uno stato decoroso o modificati o sostituiti, per seguire il progresso civile.
2. Per i veicoli che circolassero in contrasto con tali norme, il Sindaco notificherà ai possessori regolare diffida con l'indicazione di un termine entro il quale dovranno provvedere.

Art. 85

DEPOSITO DI PESCE, OSSA, CENCI ECC.

1. Non sono permessi depositi di pesce, ossa, cenci, lana fresca ed altri oggetti consimili, atti alla fermentazione, in vicinanza di abitazioni.
2. Le ossa raccolte dagli stabilimenti pubblici, dalle cucine degli alberghi e dai macelli devono essere trasportate fra le ore 24,00 e le ore 5,00 fuori dell'abitato ed in luoghi isolati e lontano dalle abitazioni.

Art. 86

FONTI E VASCHE PUBBLICHE

1. E' vietato abbeverare animali alle fonti e alle vasche pubbliche, né lavare in queste erbaggi e altri oggetti.

TITOLO VI

CAPO I ANNOVA

Art. 87 GIORNI DI MERCATO

1. I diversi mercati e le fiere si terranno nei giorni e nelle piazze ed altri luoghi che saranno a ciò destinati dalle deliberazioni della Giunta Municipale.

Art. 88 CONCESSIONE DI POSTEGGI

1. Ferme le disposizioni speciali per la zona a mare, stabilite dall'art.130, la concessione dei posteggi, per merci di ogni genere, è consentita soltanto nei giorni di mercato e di fiera ad eccezione degli articoli alimentari per i quali è consentita in ogni giorno e soltanto nei luoghi fissi stabiliti.
2. Nelle aree non vincolate o non concesse in abbonamento, e per le quali si permettono giornalmente occupazioni, i posti sono assegnati dall'agente incaricato, tenendo conto dell'ordine delle richieste.

Art. 89 NETTEZZA DEL SUOLO CONCESSO NEI MERCATI

1. I concessionari di posti debbono mantenere netti, tanto i banchi e i posti, quanto il suolo sotto e attorno ad essi, raccogliere i gusci di legume, gli erbaggi e frutta di rifiuto, i residui di qualunque specie, in appositi recipienti per consegnarli alle persone incaricate del trasporto dei rifiuti urbani.

Art.90 CESTE CON DERRATE

1. Le ceste con derrate alimentari, non possono essere disposte in terra, ma sui banchi od altro.

Art. 91

OSSERVANZA DELLE NORME SUI MERCATI

1. Col fatto dell'ingresso personale, ed anche solo dell'introduzione delle merci in luogo aperto o chiuso destinato a mercato, tutti gli occorrenti e proprietari venditori delle merci introdotte, si intendono soggetti alle prescrizioni regolamentari sui mercati ed a tutte le disposizioni adottate che saranno affisse in ogni mercato.

Art. 92

LIBERTA' DI CONTRATTAZIONE E POLIZIA DEI MERCATI

1. Sui pubblici mercati, senza pregiudizio delle sanzioni contenute nelle leggi generali:
 - a) E' vietato qualunque atto collettivo o individuale contrario alla libert  di contrattazione, specialmente di introdursi, se non richiesto, sotto qualunque pretesto, anche per mediazione, sia pure senza compenso o per fare poi il trasporto della merce;
 - b) E' vietato qualunque accaparramento di generi alimentari. Gli acquisti all'ingrosso sui mercati presso altri commercianti che vendono al minuto,   vietato sino alle ore 10,00 di ogni giorno;
 - c) Nei mercati   vietato qualunque altro commercio estraneo a quello stabilito in ciascuno,   vietata qualunque riunione ad altro scopo, non   permesso introdursi prima dell'ora stabilita per l'apertura,   proibito di soffermarvisi dopo l'ora di chiusura, e in qualunque tempo di giocare, gozzovigliare e simili.
2. Sono pure vietati litigi e scommesse tra i venditori di merci. Con speciali ordinanze del Sindaco sono stabiliti orari di apertura e chiusura dei mercati e tutte le altre disposizioni, che occorressero dare, per il buon andamento degli stessi. Le ordinanze saranno affisse in ogni mercato.
3. Gli agenti municipali dovranno espellere chi contravvenisse alle dette disposizioni, redigendone processo verbale.

Art. 93

PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. La pubblicit  dei prezzi stabilita dalla legge 11/01/1923 e del 2 comma dell'art.4 della legge 16/02/1926, n. 2174 deve essere fatta con cartelli a stampa, ben visibili e per qualunque specie di merce esposta al pubblico, escluse per altro le merci non interessanti l'ordinario consumo.

CAPO II MERCATO DEL PESCE

Art. 94 LUOGHI DI VENDITA DEL PESCE

1. La vendita del pesce deve avvenire di regola nei mercati a ciò appositamente destinati dall'Autorità Comunale, o in locali altrimenti autorizzati.
2. Le eccezioni a tale norma sono consentite nei centri sprovvisti di appositi mercati o quando gli stalli di questi sono tutti occupati.
3. Il pesce esposto in vendita fuori mercato, deve essere presentato in ceste che non permettano spandimento ed essere tenuto coperto da panno pulito.

Art. 95 NECESSITA' O MENO DEL PERMESSO DI VENDITA

1. Per esercitare il commercio del pesce, occorre essere in possesso delle licenze di cui alla legge 16/12/1926, n. 2174 fatta eccezione per i pescatori che vendono il prodotto da essi ricavato, mediante personale esercizio della pesca.

Art. 96 NORME PER RIVENDITORI DI PESCE

1. I rivenditori devono indossare vestaglie o giacche bianche pulite.
2. Inoltre essi devono servire il pubblico con modi cortesi ed urbani, ed adoperare un linguaggio corretto nelle contrattazioni.
3. Non possono esercitare la vendita del pesce persone affette da malattie trasmissibili o ripugnanti.

Art. 97 DIVIETI DI VENDITA

1. E' proibita la vendita:
 - a) del pesce guasto e in stato di incipiente alterazione;
 - b) di pesce esibito sotto falsa denominazione;
 - c) di pesce misto e di altre specie consimili, ma di qualità inferiore e facile a confondersi dal compratore poco esperto;
 - d) di pesce pescato con mezzi proibiti;

- e) di pesce conservato in acque luride;
- f) di pesce portato nel mercato senza branchie e senza testa;
- g) di pesce colorato artificialmente;
- h) di crostacei e molluschi morti, fatta eccezione dello scampo o comacchio, calamari, seppie, uppiole, e polpi;
- i) i molluschi eduli (datteri, vongole, ricci ecc.) raccolti in zone di mare e comunque in zone acquee che non presentino la dovuta garanzia nei riguardi igienici.

Art. 98

CONSERVAZIONE E PULIZIA DEGLI STALLI DEL PESCE

1. I concessionari di stalli di mercato del pesce sono responsabili della buona conservazione e costante pulizia dei medesimi.
2. Terminata la vendita essi dovranno abbondantemente lavare gli stalli e raccogliere rifiuti, in appositi recipienti metallici coperti, da consegnare agli addetti alla nettezza pubblica.

CAPO III

COMESTIBILI E ALTRE MERCI - NORME GENERALI DI VENDITA

Art. 99

FRODE ED ABUSO

1. La vendita e il commercio delle derrate alimentari, come di qualunque merce, che si faccia in luoghi aperti al pubblico, sono soggetti alle leggi tutelari della pubblica fede.
2. Qualunque abuso e qualunque frode a danno dei compratori nella qualità e nella quantità, darà luogo alla confisca e al procedimento a termine della Legge Comunale Provinciale, senza pregiudizio delle maggiori sanzioni, secondo i casi.
3. Tra i fatti costituenti abuso, va annoverato espressamente, l'impiego con computo del peso, di carta da involgere, allorché non sia richiesta dal cliente o dalla natura della merce, e in ogni caso l'impiego della carta in misura superiore al bisogno e di tipo non conforme alle prescrizioni dell'articolo seguente.

Art. 100

CARTA DA INVOLGERE

1. La carta da involgere cibarie e derrate alimentari deve essere nuova ed avere un peso non superiore a gr. 1 per ogni decimetro quadrato.
2. Gli involucri a forma di sacchetto, devono essere a semplice parete e non contenere un doppio fondo di peso superiore a gr. 1,5 per decimetro quadrato.
3. E' espressamente vietato l'uso della carta stampata (libri, giornali, ecc.) o già usata in qualsiasi altra maniera.

Art. 101

BILANCE

1. Le bilance e gli strumenti di misura dovranno corrispondere alle norme di legge.

Art. 102

OBBLIGO DEGLI ESERCIZI DI PANE, PASTA DI ESSERE SEMPRE PROVVISI

1. I fornai, i panettieri e i rivenditori di pasta devono tenere costantemente provvisti i loro esercizi, rispettivamente di pane e pasta in quantità adeguata ai consumatori normali.
2. Volendo cessare dal loro esercizio dovranno avvertire almeno 15 giorni prima l'Autorità Comunale.
3. Gli esercenti la vendita di commestibili, non possono ricusare la vendita degli stessi a chi offre pronto pagamento.

Art. 103

NETTEZZA DEI LOCALI E DEL PERSONLE

1. Tanto nei locali adibiti a vendita e manipolazione di commestibili e bevande, quanto nella persona e negli abiti di coloro che ci sono addetti, deve conservarsi la massima nettezza.
2. E' fatto obbligo al personale, di indossare durante il servizio, giacche o camicie di tela bianche.
3. Per i caffè, i ristoranti ed esercizi consimili è sufficiente la giacca o il camice bianco.

Art. 104

GENUITA' E CONSERVAZIONE DEI GENERI POSTI IN VENDITA

1. Tutti i generi posti in vendita devono essere genuini ben confezionati ed in stato di perfetta conservazione ed è proibito di tenere nei negozi materie che possano servire a sofisticazioni.

Art. 105

TRASPORTO DI PANE ED ALTRE BEVANDE

1. I negozianti, i bottegai, fornai mandando al forno o facendo da essi ritirare il pane crudo o cotto o qualsiasi altra vivanda destinata allo smercio, devono provvedere perché sia debitamente coperto.

Art. 106

POSTI DI VENDITA DI GELATI O BIBITE

1. La vendita di gelati, acque gassose ed altre bibite, è solo ammessa nei posti indicati dall'Amministrazione comunale.
2. I venditori non potranno percorrere le strade, se non per recarsi senza soste dal luogo di deposito del carretto, al luogo assegnato per vendita e viceversa.

Art. 107

VENDITA AMBULANTE DI FRUTTA, ERBAGGI ED ALTRI GENERI

Non è permesso nel Capoluogo, ai venditori ambulanti di qualsiasi genere, di frutta ed erbaggi, esercitare il loro smercio con carri e carretti girovagando per le strade e per le piazze pubbliche.

ART. 108

CONTEGNO DEI RIVENDITORI AL PUBBLICO

1. Tutti i rivenditori al pubblico dovranno astenersi dall'emettere grida e dal fare schiamazzi, per chiamare gli avventori e non possono fare uso di strumenti rumorosi ed atti a recar disturbo.

Art. 109

LATTERIE E VENDITA AMBULANTE DI LATTE

1. La vendita del latte per uso alimentare deve avvenire di regola in latterie tenute in conformità della legge 09/05/1929, n. 994.

2. Fino a quando non sarà diversamente stabilito, è tollerata la vendita del latte a domicilio mediante bidoncini, che devono essere sempre pulitissimi e in perfetto stato di manutenzione.

CAPO IV SPACCI DI CARNE FRESCA

Art. 110

SPACCIO DI CARNE DI VARIE SPECIE DI ANIMALI

1. Gli spacci di carne devono essere distinti per ogni singola specie di animale.
2. Tuttavia è ammessa, senza speciale autorizzazione, la vendita promiscua delle carni bovine, ovine e caprine.
3. La vendita di altre carni, escluse quelle che devono sempre vendersi in spacci speciali, può essere ammessa mediante autorizzazione del Sindaco a norma dell'art.30 del R.D. 30 dicembre 1928, n. 3298.
4. Il Sindaco nel concederla dovrà considerare i bisogni della popolazione.

Art. 111

INDICAZIONE DELLA SPECIE POSTA IN VENDITA

1. Ogni spaccio adibito alla vendita di carni fresche deve essere munito tanto all'interno che all'esterno, di una tabella ben visibile indicante in maniera precisa la specie animale, cui appartiene la carne posta in vendita.

Art. 112

MODALITA' DI VENDITA - OBBLIGO DELLA FROLLATURA

1. La carne bovina fresca, non dovrà essere messa in vendita subito dopo avvenuta la macellazione, ma previo conveniente periodo di frollatura, da fissarsi dal veterinario visitatore.
2. Gli esercenti macellai, non potranno rifiutare con nessun pretesto di vendere la specie, la qualità ed il taglio di carne richiesta dal compratore quanto vi sia spaccio. Gli spacci per altro dovranno essere mantenuti costantemente provvisti di sufficienti quantitativi di carne.
3. La carne ovina e caprina sarà venduta con l'osso, esclusi i piedi e la testa.

4. Il taglio dei piedi dovrà essere fatto all'articolazione del garretto per quelli posteriori, e del ginocchio per quelli anteriori.

Art. 113

PROTEZIONE DELLA CARNE

1. La carne negli spacci dovrà essere protetta da una vetrina ad armadio con fine reticolato e tenuta in locali ben puliti, freschi, areati e con poca luce, restandone comunque vietata l'esposizione fuori dallo spaccio.

CAPO V

VENDITA DELLE SALSICCE

Art. 114

QUANTITA' DI GRASSO NELLE SALSICCE

1. Le carni insaccate confezionate a "salsicce" e destinate al commercio, non dovranno contenere una percentuale di grasso superiore al 45% del suo peso.
2. Gli insaccati denominati "salamini" e "cacciatori" non dovranno avere una percentuale di grasso superiore al 30%.
3. La denominata "salsiccia" non potrà essere usata per gli insaccati da "condimento" destinati al commercio.
4. Negli spacci di vendita, nei magazzini di deposito ecc. gli insaccati sopraindicati oltre i prescritti bolli a piombo di cui al reg. 20 dicembre 1928, n. 3298 dovranno essere distintamente segnati con apposito cartello, indicante la qualità dell'insaccato.

Art. 115

CARTELLINI INDICANTI LA SPECIE DELLA CARNE CONTENUTA NEGLI INSACCATI

1. Fermo quanto è disposto all'art.55 del Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvate con R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298, chiunque vende salsicce, deve tenere sulla merce esposta, un cartello ben visibile che indichi la specie animale, le cui carni entrano a costituire l'insaccato e cioè "salsicce di puro maiale", "salsicce di carne bovina" "salsicce di carne equina" salsicce di carni miste", "salsicce di carne congelata".

Art. 116

PERSONALE ADDETTO AGLI SPACCI

1. Il personale addetto agli spacci di carne, dovrà indossare giubba e grembiale di tela bianca, tenuti costantemente puliti.

Art. 117

IMMONDIZIA DEGLI SPACCI

1. Le immondizie e le materie putrescibili dovranno essere tenute in recipienti coperti, fino al momento della loro esportazione, che dovrà essere giornaliera.

Art. 118

OBBLIGO DEGLI ACQUIRENTI DI MOSTRARE LA CARNE AGLI AGENTI

1. Gli acquirenti hanno l'obbligo di osservare e di fare osservare le disposizioni di cui agli articoli precedenti, e di mostrare la carne comperata agli agenti, a richiesta, dei medesimi.

**CAPO VI
BURRO**

Art. 119

OBBLIGO DEI CARTELLINI INDICANTI LA QUALITA' DEL PRODOTTO POSTO IN VENDITA

1. Nei negozi o banchi dove si vende il burro, deve collocarsi sulla merce esposta, un cartello ben visibile, che ne indichi la qualità. Le indicazioni del cartello devono essere le seguenti:
 - Burro - se la materia grassa è ricavata unicamente dal latte di vacca;
 - Burro di pecora - se è ricavato dal latte di pecora;
 - Margarina - se la materia è costituita da miscela di altri grassi, anche se fra essa entra in parte il burro propriamente detto.

TITOLO VII

CAPO I MESTIERI AMBULANTI

Art. 120

DIVIETO DI ESERCIZIO PER ALCUNE VIE

1. Salvo per i giorni di fiera, è vietato il commercio ambulante nelle vie Giuseppe Mazzini, Piazza Umberto e nel tratto di via Garibaldi, dalla piazza alla prima traversa verso Porta a Lucca.
2. Tuttavia potrà essere rilasciato il permesso per la vendita di dolciumi e di altri generi soggetti a vigilanza sanitaria previo parere dell'Ufficiale Sanitario.
3. Per la zona a mare valgono le speciali disposizioni dell'art.130.

Art. 121

VENDITA DI COCOMERI E CASTAGNE

1. La vendita di cocomeri, delle castagne con caldane e di altri prodotti di consumo popolare, è consentita soltanto nei pubblici mercati e nei luoghi ritenuti adatti dall'autorità comunale, a tal genere di attività.
2. A tale scopo gli interessati che intendono esercitare le dette attività, fuori mercato, devono ottenere speciale autorizzazione dal Sindaco.

Art. 122

AMBULANTI CON CESTE - DIVIETO DI SOSTA IN VICINANZA DI NEGOZI

1. I venditori ambulanti con ceste, casette e simili non possono deporre la merce sul suolo, che per il tempo strettamente necessario all'atto della singola vendita.
2. E' fatto divieto di sostare per la vendita, nelle vicinanze di negozi o posteggi fissi, ove si vendono merci dello stesso genere o affini.

Art. 123

DIVIETO DEGLI AMBULANTI DI INTRODURSI NELLE CASE

1. Ai venditori ed alle venditrici ambulanti, è proibito l'introdursi, non chiamati, nelle case a scopo di esibire le loro merci.

Art. 124

1. Salve le limitazioni stabilite per la zona a mare all'art.137 l'esercizio del commercio ambulante, è limitato all'orario stabilito dell'Autorità Prefettizia, per i negozi di generi corrispondenti a quelli di cui gli ambulanti esercitano la vendita.

**CAPO II
PORTATORI**

Art. 125

NUMERO DEI PORTATORI - AMMISSIONE AL SERVIZIO

1. Il numero dei portatori addetti al servizio del pubblico è determinato dal Sindaco. Per l'ammissione è necessario il certificato di iscrizione di cui all'art.121 della legge di P.S..
2. Il Sindaco non ammetterà a detto servizio coloro che hanno, condanne per furto.
3. Per la preferenza si atterrà alle norme stabilite per le assunzioni degli impiegati comunali.

Art. 126

OSSERVANZA DELLA TARIFFA

1. I portatori devono uniformarsi alla tariffa approvata dal Sindaco.

Art. 127

DIVISA DEI PORTATORI

1. I portatori dovranno per l'esercizio del loro mestiere, portare una giacca a sacco di rigatibo, un berretto uniforme con l'iscrizione "Portatore" ed il numero d'ordine.

2. Tale numero sarà pure inciso sopra una placca (senza cui non possono prestare esercizio), che dovrà tenersi al lato sinistro del petto.
3. Le placche dovranno essere conformi, al modello depositato nell'Ufficio di Polizia Municipale, ed essere sempre in buono stato.

Art. 128

DEL SERVIZIO DEI PORTATORI

1. E' vietato ai portatori di ingombrare il marciapiede, infastidire i passanti con grida e cenni, di usare modi insistenti per ottenere trasporti e commissioni.
2. E' pure loro vietato di introdursi nella stazione ferroviaria e dipendenze per esercitarvi il mestiere.

Art. 129

SOSPENSIONE E REVOCA DEL PERMESSO

1. Ogni alterazione di prezzo su quello portato dalla tariffa, la mancanza di rispetto a chicchessia, l'insubordinazione agli agenti municipali o qualsiasi altra trasgressione ai regolamenti motiveranno la radiazione dall'elenco dei portatori, con divieto dell'esercizio del mestiere, oltre le misure contravvenzionali a tenore di legge.

TITOLO VIII

CAPO I NORME SPECIALI PER LA ZONA A MARE

Art. 130

ZONA A MARE, SUA DELIMITAZIONE

1. Ferme le disposizioni generali portate dal presente regolamento, la zona a mare e l'arenile marittimo, sono soggette alle norme speciali contenute nel presente titolo.
2. Per zona a mare si intende agli effetti dell'applicazione delle norme speciali di cui al comma precedente, quella in cui si applica l'imposta di soggiorno, che è compresa tra la battima del mare e la linea a monte costituita dal fosso Tonfano - Via della Tremaiola - Via Aurelia fino al Confine con Camaiore.

Art. 131

MIGLIORAMENTO DEI NEGOZI

1. Nella zona compresa tra la linea formata dalla Via Duca della Vittoria prolungata idealmente fino ai confini del Comune, e il mare, i negozi, gli esercizi pubblici e gli altri luoghi di pubblico ritrovo, devono avere una attrezzatura decorosa per la zona, a giudizio discrezionale del Sindaco.
2. La domanda di nulla osta di cui all'articolo 48 deve essere corredata dai relativi disegni compresi quelli delle mostre ed insegne.
3. Quando per disposizioni di carattere igienico fossero prescritti rivestimenti lavabili e impermeabili, questi dovranno essere costruiti con materiali pregiati.

Art. 132

INSEGNE

1. Fermo l'obbligo stabilito dall'art.79, le insegne degli stabilimenti, negozi, esercizi, botteghe ecc. saranno autorizzati dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia, con presentazione di domanda corredata da progetto, solo quando rispondono, sia per i materiali impiegati, sia per i

criteri artistici ed estetici al maggior decoro e abbellimento della zona interessata.

Art. 133

ATTREZZATURA DEGLI ALLOGGI E STABILIMENTI

1. Indipendentemente dall'autorizzazione del Sindaco prescritta, ai fini igienici - sanitari, dall'art.233 del T.U. delle leggi sanitarie e dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112 gli alberghi, le case di alloggio, le camere e quartieri ammobiliati, gli stabilimenti balneari, potranno essere visitati ogni anno, prima dell'inizio della stagione balneare, da una Commissione composta dal Sindaco o da un suo delegato (in rappresentanza anche dell'Azienda di cura), che la presiede di un rappresentante degli interessati, scelto dall'Associazione dei Commercianti, dall'Ingegnere Comunale, dall'Ufficiale Sanitario e dal capo dei servizi municipali di polizia, per accertare che l'attrezzatura sia decorosa e comunque intonata alla categoria della casa e al prezzo dell'alloggio. I rilievi della Commissione saranno notificati agli interessati a mezzo del Sindaco con invito ad eseguire i lavori e le provviste indicate, entro un termine perentorio.
2. In caso di inosservanza sarà elevata contravvenzione, salvo eventuale eseguire d'ufficio i lavori e le provviste, o provocare la sospensione dell'esercizio.

Art. 134

VENDITA AMBULANTE CONSENTITA

1. La vendita ambulante è di regola consentita nei giorni di mercato, e nei luoghi a ciò destinati dall'amministrazione comunale, a norma dell'art.88, ad eccezione della vendita di ortaggi, frutta, pesce e frutti di mare che è ammessa in tutti i giorni, anche nella forma girovaga per le strade, escluso il Viale Roma.
2. La vendita e l'esercizio di qualsiasi altra attività ambulante sull'arenile marittimo, è soggetta a speciale permesso del Sindaco, previa se del caso opportuna intesa con la Capitaneria di Porto.
3. Essa peraltro è consentita soltanto per i seguenti generi: mente, croccanti, brioches, bomboloni, frutta, fiori, giornali.
4. Nella zona abitata, fuori dall'arenile è egualmente ammessa la vendita dei generi indicati al comma precedente e inoltre quella dei gelati e delle paste fresche.

Art. 135

VESTITI DEGLI ADDETTI ALLA VENDITA DI MERCI AL PUBBLICO

1. Tutti coloro che sono addetti alla vendita ambulante o fissa, di merci al pubblico, devono essere vestiti in modo decente. Nel caso di vendita di generi alimentari e bevande, si fa richiamo alle disposizioni dell'art.104.

Art. 136

ORARIO DI VENDITA AMBULANTE

1. La vendita ambulante girovaga è sospesa dalle ore 13.00 alle ore 16,00 per qualsiasi genere e merce, e quella dei gelati e dolci in genere, può protrarsi fino alle ore 3,00

Art. 137

ESERCIZIO DELL'ARTE FOTOGRAFICA IN LUOGO PUBBLICO

1. Indipendentemente dalla licenza dell'Autorità di P.S. l'esercizio dell'arte fotografica in luogo pubblico, sotto qualsiasi forma e con qualunque apparecchio, nella zona a mare lungo l'arenile marittimo è soggetto a speciale permesso del Sindaco, il quale potrà concederlo o negarlo a suo giudizio insindacabile.
2. Nella zona del demanio marittimo occorre anche la licenza dell'autorità marittima.
3. Il numero massimo dei permessi, di cui al precedente comma, sarà fissato annualmente dal Sindaco con suo provvedimento sentito il parere della Segreteria Provinciale dell'artigianato e ciò tanto per i fotografi ambulanti, quando per gli operatori fotografici dipendenti da studi fotografici locali.
4. In difetto del suddetto provvedimento, si intende in vigore il numero fissato precedentemente.
5. Gli speciali permessi di cui sopra saranno rilasciati con preferenza:
 - a) ai fotografi ambulanti già esercenti nella Marina di Pietrasanta negli anni precedenti;
 - b) ai residenti nel Comune che ne facciano richiesta;
 - c) ai residenti negli altri Comuni della Provincia;
 - d) ai residenti di altre provincie.
6. I permessi comunali suddetti saranno rilasciati previa presentazione della licenza prescritta dal T.U. della legge di P.S. e del certificato di iscrizione all'organizzazione sindacale competente, nonché dietro pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.
7. I permessi per gli operatori fotografici di cui al primo comma del precedente articolo, saranno intestati allo studio fotografico dal quale

l'operatore dipende o dovranno altresì recare le generalità dell'operatore stesso.

Art.137 bis

1. E' fatto divieto di aprire e gestire Colonie Marine, temporanee o permanenti, sia all'aperto che in fabbricati esistenti o da costruirsi.
2. Sono parificate alle dette colonie tutte le convivenze comunque denominate (educandati, collegi, pensionati, campi solari e simili) che vengono gestite con scopi e organizzazione analoghi a quelli delle colonie marine propriamente dette.
3. Sono tollerate nell'attuale entità e consistenza, quelle colonie ed organismi parificati, a norma del comma precedente, che, sorte in precedenza, hanno tuttora in atto l'apposita attrezzatura e finché funzionano con speciale destinazione a colonia marina.
4. Non sono ugualmente consentite l'apertura e la gestione di case di cura e simili che, a giudizio del Consiglio Comunale, siano ritenute incompatibili con lo sviluppo turistico balneare di Marina di Pietrasanta.
5. In deroga al disposto del precedente art.130, il divieto di cui al presente articolo si estende a tutto il territorio del Comune di Pietrasanta.

Art. 138

DIVIETO DI PUBBLICITA' CHE IMBRATTI IL SUOLO

1. Lungo l'arenile marittimo è vietata la distribuzione di manifestini volanti e di qualsiasi altro mezzo di pubblicità che imbratti l'arenile di carta, involucri e simili.

Art. 139

OCCUPAZIONE CON TAVOLI LUNGO I MARCIAPIEDI

1. L'occupazione di suolo con tavoli lungo i marciapiedi è ammessa solo per i negozi che li fronteggiano, purché l'occupazione lasci congruo spazio per la libera circolazione pedonale sul marciapiede.
2. Possono essere concesse eccezionalmente occupazioni di suolo oltre i marciapiedi purché limitate a una sola fila di tavoli, su apposita pedana decorosamente costruita, della larghezza non superiore a m. 1,50.
3. Il collocamento eventuale di vasi con fiori e piante di ornamento, deve contenersi nel perimetro delle pedane.

Art. 140

ESPOSIZIONE DI TAVOLI

1. Il collocamento dei tavoli di cui all'articolo precedente deve essere fatto, dove possibile, con interpolazione di piante o di altri motivi ornamentali.
2. Anche per il sistema di illuminazione si deve tener conto dei motivi di carattere ornamentale.
3. Gli interessati, all'uopo, dovranno presentare i relativi progetti al Sindaco per l'approvazione.

Art. 141

INSTALLAZIONI BANCHI, CHIOSCHI E SIMILI

1. Nella zona a mare è vietata l'installazione sul suolo pubblico e sull'arenile comunale, di banchi, chioschi, chalet e simili per attività speciali, come lotterie, fiere di beneficenza e simili, anche se a favore di istituzioni, organizzazioni o fondazioni pubbliche.
2. Dalla Via Carducci alla spiaggia, dette costruzioni sono vietate anche per l'esercizio di attività commerciali o artigianale.
3. Saranno tuttavia consentite quelle di muratura, previo parere favorevole della Commissione Edilizia.
4. Nel rimanente della zona a mare potrà, in via assolutamente eccezionale, essere consentita l'installazione entro un numero limitatissimo, di chioschi costruiti anche in materiali diversi, per la vendita di fiori, giornali e tabacchi.

Art. 142

POSTEGGI PER CICLI

1. I posteggi per custodia di cicli o motocicli non sono consentiti in luoghi che a giudizio disertivo del Sindaco non siano ritenuti adatti per il decoro della zona e compatibili con la circolazione stradale.
2. Gli interessati dovranno chiedere la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 143

ASTE, LOTTERIE DI BAMBOLE ECC.

1. Nei locali, siti nella zona a mare, sono vietate le aste e altre forme di gare, per la vendita di qualsiasi merce od oggetto.
2. E' inoltre vietato in detti locali l'esercizio del treppo o dell'imbonimento o propagandistica o reclamistica, che importi l'agglomerato o di qualsiasi altra forma di attività commerciale di persone sui marciapiedi o sui viali, fronteggianti i detti negozi.

3. La lotteria di bambole e giocattoli può essere consentita in detti locali, previo permesso speciale del Sindaco, purché l'esercizio di essi e i partecipanti alla medesima, siano contenuti nell'interno dei locali stessi, l'eventuale abuso o comunque l'agglomerato di persone all'esterno dei locali, con ingombro dei marciapiedi o dei viali, potrà dar luogo, a giudizio insindacabile del Sindaco, alla sospensione o alla revoca del permesso.

Art. 144

VEICOLI A SCOPO PUBBLICITARIO E RADIOAUDIZIONI

1. La sosta e il transito con funzionamento di altoparlanti dei veicoli od autoveicoli a scopo pubblicitario, sono vietati dalle ore 13,30 alle 17,30 e dalle 23,00 alle ore 8,00 del giorno seguente.
2. Nelle altre ore è tollerato, se limitata a brevi periodi.

Art. 145

RADIOAUDIZIONI

1. Fermo quanto contenuto nella parte generale, dal 1 luglio al 30 settembre sono ammesse le radioaudizioni effettuate sulle spiagge e in altri luoghi all'aperto, sufficientemente distanziati dagli abitati.
2. La radiodiffusione all'esterno degli esercizi pubblici, posti nelle strade o piazze della zona, sono permesse durante il periodo suddetto sempreché non causino assembramenti di persone o intralci alla circolazione.
3. Comunque esse dovranno essere sospese dalle ore 13,30 alle 17,30 e dalle ore 23,00 alle ore 8,00 del giorno seguente.

Art. 146

DIVIETO DI TRANSITO DI AUTOCARRI SUL VIALE ROMA

1. Lungo il viale Roma è vietato il transito di autocarri con o senza rimorchio, fatta eccezione per gli autoveicoli addetti a servizi di linea.

Art. 147

DIVIETO DI TRANSITO DI ANIMALI

1. Lungo il viale Roma, e in tutte le altre strade della zona; compresa tra il detto viale e la linea formata dalla via Duca della Vittoria prolungata idealmente in linea retta, fino ai confini del Comune, è vietato il transito e la sosta di animali bovini agiogati o meno, ovini e suini, senza il

permesso speciale dell'Ufficio di Polizia, il quale potrà concederlo soltanto nei casi di riconosciuta necessità.

Art. 148

DIVIETO PER CANTANTI E SUONATORI

1. In tutta la zona della Marina, nei caffè e ristoranti, è vietata qualunque attività di cantanti o suonatori ambulanti, giocolieri, espositori di bestie ammaestrate e simili.
2. Ai suonatori ambulanti con verticali, pive, grancasse e simili e agli zingari, è vietato anche il semplice transito nelle strade della zona.

Art. 149

DIVIETO DI SOSTA SULLE PANCHINE DEI GIARDINI

1. Sulle panchine dei viali e giardini pubblici non possono sostare persone in condizioni di abiti o di pulizia offensiva al decoro della località.

Art. 150

ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA O INDUMENTI

1. Ferme le facoltà date al Sindaco con l'art.69, nella zona compresa tra il viale Roma e la linea formata dalla via Duca della Vittoria prolungata, in linea retta, fino ai confini del Comune, l'esposizione di biancheria e indumenti è vietata, quando sia visibile dal suolo pubblico.

Art. 151

SOSTA VEICOLI

1. Ferme le disposizioni del regolamento di circolazione urbana, le autovetture e le vetture a cavalli, potranno sostare nei posti scelti dall'Amministrazione comunale e indicate con le segnalazioni d'uso di sosta autorizzata.

Art. 152

OBBLIGO DEI CONDUTTORI DI STABILIMENTI BALNEARI

1. I proprietari o conducenti di stabilimenti balneari, hanno l'obbligo di mantenere costantemente pulito l'arenile compreso nel perimetro della loro attività balneare e di vigilare che non sia lordato dai bagnanti.

Art. 153

DIVIETO DI LORDARE LE ZONE DI ARENILE

1. E' vietato di lordare o di ingombrare le zone di arenile, con materiali di qualsiasi genere, come pure è severamente proibito gettare rifiuti o lavare utensili domestici, stoviglie od altri oggetti d'uso personale nelle acque del mare e in quelle dei canali attraversanti l'arenile.

Art. 154

ATTIVITA' COMMERCIALE O ARTIGIANALE NELL'AMBITO DEGLI STABILIMENTI

1. Ferme restando le speciali licenze eventualmente previste dalle leggi, l'esercizio di attività commerciale o artigianale nell'ambito degli stabilimenti balneari è soggetto a permesso speciale del Sindaco, che può negarlo a suo giudizio discrezionale.
2. Tale permesso assorbe il nulla osta di cui all'art.48.

Art. 155

COSTUME DEI BAGNANTI

1. E' vietato prendere bagni di mare, di sole e di sabbia o trattenersi sulla spiaggia, con costumi o abbigliamenti che offendono la decenza e la moralità pubblica.

Art. 156

CONTEGNO DEI BAGNANTI

1. Ogni bagnante ha l'obbligo di tenere sulla spiaggia un contegno corretto.

Art. 157

DIVIETO DI SPOGLIARSI E DI VESTIRSI ALL'APERTO

1. E' vietato spogliarsi e vestirsi all'aperto, in qualsiasi località della spiaggia e bagnarsi nelle acque dei fossi Fiumetto e Motrone.

Art. 158

DIVIETI DI USCIRE DAGLI STABILIMENTI IN COSTUME DA BAGNO

1. Non è permesso ad alcuno di uscire dalla zona degli stabilimenti balneari, per attraversare vie o piazze, introdursi in esercizi pubblici in genere, in costume da bagno.

Art. 159

DIVIETO DI ENTRARE NELLE SALE DA BALLO CON COSTUMI, PIGIAMA, ECC.

1. E' severamente vietato introdursi nelle sale da ballo, anche se annesso agli stabilimenti balneari, indossando costumi da bagno, pigiama, vestaglie e accappatoi di qualsiasi foggia.

Art. 160

DIVIETO DI INTRODURRE ANIMALI NEGLI STABILIMENTI BALNEARI

1. E' vietato tenere nel perimetro degli stabilimenti balneari, cani od altri animali domestici, di qualsiasi specie.

Art. 161

DIVIETO DI COLTURA DI PIANTE

1. Solo nelle adiacenze degli stabilimenti balneari, non destinati alla cura marina, sono permesse le colture di piante, purché di carattere ornamentale o di giardinaggio.

Art. 162

DIVIETO DI RECINZIONE DEGLI ARENILI CON FILO DI FERRO O CON ALTRI SISTEMI PERICOLSI

1. Non possono recingersi le concessioni balneari con filo di ferro spinoso o con altri sistemi pericolosi per la pubblica incolumità, o indecorosi nei riguardi dell'estetica.

Art. 163

UNIFORMI DEGLI AGENTI

1. I vigili urbani in servizio durante il periodo 1 giugno - 30 settembre, dovranno indossare l'uniforme estiva costituita dal berretto, giacca a un petto e pantaloni lunghi di tela bianca; da guanti e scarpe pure bianchi e da bandoliera.
2. Questa e la visiera del berretto saranno di cuoio nero lucido. Sul berretto e sulle pettine della giacca sarà applicato lo stemma del Comune.

TITOLO IX

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E CONTRAVVENZIONI

Art. 164 SPECIALI DISPOSIZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco nell'usare delle facoltà consentite dal presente Regolamento, avrà diritto di stabilire quelle speciali condizioni che, a seconda dei casi ravviserà più opportune e convenienti nel pubblico interesse e decoro.
2. L'inosservanza di tali condizioni costituisce contravvenzioni al presente regolamento, e può avere per conseguenza la revoca della concessione o permesso conseguito.

Art. 165 SORVEGLIANZA DEGLI AGENTI

1. Gli agenti municipali devono sorvegliare che siano osservate le prescrizioni del presente regolamento, delle ordinanze del Sindaco che vi hanno attinenza, nonché delle disposizioni di polizia sancite dalle leggi generali, ed accertare con le modalità prescritte della Legge Comunale e Provinciale, le contravvenzioni a carico dei trasgressori.

Art. 166 NORME PER LE VISITE DEGLI AGENTI NEI CORTILI INTERNI E ALTRI LUOGHI CHIUSI

1. Quando gli Agenti del Comune abbiano bisogno di introdursi nei cortili interni o in qualunque luogo chiuso, per verificare se le disposizioni del presente Regolamento siano osservate, o constatare le relative contravvenzioni, dovranno essere muniti di un ordine scritto dal Sindaco ed avranno obbligo di presentarsi ai proprietari o conduttori o inquilini del locale, in cui voglia farsi visita.

Art. 167 CONCILIAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI

1. Ove non riesce l'esperimento di conciliazione delle contravvenzioni previsto dalla legge comunale, o da altre leggi speciali, nei casi in cui esso è ammissibile, il verbale con gli opportuni documenti, verrà trasmesso all'Autorità Giudiziaria per il provvedimento di legge.
2. L'Autorità municipale potrà, ove lo creda,, costruirsi parte civile per opporre quelle maggiori istanze a far valere i mezzi di prova che ravvisi opportuni.
3. Il Sindaco determinerà con propria ordinanza, le contravvenzioni che possono essere direttamente conciliate nelle mani dell'Agente, e la misura della somma fissa da pagarsi a termine della legge Comunale e Provinciale.

Art. 168

RIFIUTO DI DARE LE GENERALITA'

1. Qualora la persona colta in contravvenzione, ricusi di dare il suo nome e cognome e le indicazioni occorrenti per redigere il relativo verbale di contravvenzione, e siavi grave e fondato sospetto di simulazione, l'agente municipale precedente dovrà invitarla a presentarsi con esso all'autorità competente.
2. In caso di rifiuto dovrà, conducerla con la forza per l'identificazione.
3. Il rifiuto di dare il proprio nome e cognome e le altre relative indicazioni costituisce contravvenzione all'articolo 651 del C.P..

Art. 169

SEQUESTRO DI OGGETTI COLTI IN CONTRAVVENZIONE

1. Gli agenti municipali possono procedere al sequestro degli oggetti colti in contravvenzione, sempreché non sia prestata conveniente cauzione o si tratti di cose nocive e pericolose.
2. Gli oggetti sequestrati potranno, essere restituiti, se il contravventore presenti come mallevadore una persona notoriamente solvibile e esibisce una adeguata cauzione di danaro.

Art. 170

VENDITA DEGLI OGGETTI SEQUESTRATI

1. Il Sindaco potrà far vendere gli oggetti sequestrati anche prima della comparsa del contravventore, quando consti da uno speciale esame che non sono suscettibili di essere conservati, ritenendone il prezzo per ciò che sarà di diritto.

Art. 171

CONTRAVVENZIONI PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTO D'UFFICIO

1. Nel caso di contravvenzioni per occupazione di suolo pubblico o di area pubblica, per l'esecuzione di lavori proibiti o per i quali occorra l'autorizzazione del Sindaco o per l'esercizio di atti vietati o simili il contravventore, sull'intimazione del Sindaco, sarà obbligato senz'altro a cessare immediatamente dalla occupazione, a distruggere i lavori, a rimuovere gli oggetti e i materiali, restituendo le cose in ripristino stato, infine a desistere dagli atti vietati, senza pregiudizio delle pene e del risarcimento dei danni in conformità del presente regolamento e delle leggi vigenti.
2. In caso di contravvenzione, consistente nella non esecuzione di lavori ed atti obbligatori, l'intimazione del Sindaco importerà di pieno diritto l'obbligo del contravventore di eseguire detti lavori od atti senza pregiudizio delle pene per l'incorsa contravvenzione.
3. In ogni caso il Sindaco potrà provvedere d'ufficio a far eseguire i relativi provvedimenti, a spese del contravventore, a termine dell'art.55 della legge comunale, e sempre senza pregiudizio delle pene e danni relativi alla contravvenzione contestata.
4. Ove la contravvenzione sia imputabile a più persone queste ne saranno responsabili in solido e la parte contributiva di ciascuno nelle spese fatte per i provvedimenti ordinati d'ufficio, sarà determinata dal Sindaco.
5. Resterà però salvo alle parti, nei rapporti fra di loro, il far determinare più esattamente ove occorra e come di diritto, la rispettiva quota di contravvenzione.

Art. 172

RECUPERO DELLE SPESE

1. Le note delle spese, di cui all'articolo precedente, saranno rese esecutorie a norma di legge.

Art. 173

ACCESSO DEGLI AGENTI NEI NEGOZI, STABILIMENTI ECC.

1. Gli agenti del Comune in divisa o in abito borghese, ma in quest'ultimo caso muniti di tessera con ritratto di riconoscimento, avranno libero accesso per l'esercizio delle loro funzioni nelle botteghe, nei negozi, nei magazzini, negli spacci, nelle officine, negli stabilimenti, e relative pertinenze, nei cinematografi, teatri e in genere nei locali pubblici.

Art. 174

RIPARTO DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI

1. Le somme riscosse a titolo di ammenda per trasgressioni ai regolamenti comunali od altre ordinanze sindacali sono di spettanza del Comune.
2. Un terzo del provento di tali ammende è devoluto ad un fondo speciale per premi di diligenza da conferirsi a coloro che abbiano contribuito alla scoperta ed all'accertamento delle contravvenzioni.
3. L'erogazione del fondo premi verrà effettuata trimestralmente nelle seguenti misure:
 - a) il 10% a favore del Capo Ufficio di Polizia Municipale il quale, se anche non prenda parte diretta alla scoperta delle contravvenzioni, vi concorre però con la sua opera diretta, amministrativa e di controllo;
 - b) il rimanente sarà ripartito a favore degli agenti impiegati scopritori e verbalizzanti delle contravvenzioni, corrispondendo a ciascuno, per ogni contravvenzione da essi scoperta e verbalizzata, la quota proporzionale all'importo della oblazione versata.
4. A fine mese il Capo Ufficio di Polizia municipale presenterà alla Ragioneria Comunale un prospetto contenente le seguenti indicazioni:
 - a) Nome e cognome del contravventore;
 - b) il nome degli agenti od impiegati scopritori;
 - c) la somma esatta per l'ammenda.
5. Il ragioniere comunale fatte le opportune verifiche, emetterà mensilmente il mandato ad entrata per l'importo totale ed il Capo Ufficio di Polizia Municipale ne disporrà l'immediato versamento al Tesoriere Comunale.
6. Il riparto sarà approvato ogni trimestre con opportuna deliberazione del Sindaco.

TITOLO X

CAPO I DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 175

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. Per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani si fa capo allo speciale regolamento da adottarsi in base agli art. 14 e 15 della legge 20 marzo 1941, n.366.

Art. 176

DEPOSITO DI MATERIALI INFIAMMABILI ORA ESISTENTI

1. I magazzini e i depositi, ora esistenti, che si trovano in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 dovranno essere sistemati, entro il termine di mesi tre dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. In difetto dovranno essere tolti.

Art. 177

ESERCIZI, INDUSTRIE ESISTENTI IN LOCALITA' NON AMMESSE

1. Gli esercizi, laboratori e industrie in genere, già impiantati o esercitati in località non idonea ai sensi dell'art.49 sono tollerati, fino alla chiusura o trasloco.
2. Nessuna trasformazione o ampliamento sarà consentita per gli impianti tollerati.
3. L'Amministrazione comunale dopo opportuni accertamenti, emetterà la dichiarazione di tolleranza che sarà notificata a tutti gli effetti, agli interessati.

Art. 178

NEGOZI NELLA ZONA A MARE

1. Dei negozi esistenti, all'entrata in vigore del presente regolamento, con l'attrezzatura ritenuta non decorosa come iscritto all'art.132 sarà fatto

un elenco e i proprietari saranno invitati alle opportune trasformazioni entro un termine di due anni dalla notifica dell'invito.

Art. 179

1. Il presente regolamento andrà in vigore subito dopo la approvazione della G.P.A. o pubblicazione a termini di legge, da quella data si intendono abrogate tutte le disposizioni di polizia urbana allora sino in vigore.